Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 187 del 12 agosto 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 agosto 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 136

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1998.

Approvazione dello statuto del «COMIECO - Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica».

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1998.

Approvazione dello statuto del «Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica».

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1998.

Approvazione dello statuto del «Consorzio nazionale per il riclico ed il recupero degli imballaggi usati di acciaio».

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1998.

Approvazione dello statuto del «Consorzio Imballaggi Alluminio - CIAL».

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1998.

Approvazione dello statuto del «Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali, esausti».

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1998.

Approvazione dello statuto del «Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene».

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1998.

Approvazione dello statuto del «Consorzio Recupero Vetro - Co.Re.Ve.»

DECRETO MINISTERIALE MINISTERIALE 15 luglio 1998.

Approvazione dello statuto del «Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi di legno».

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1998. — *Approvazione dello statuto del «COMIECO - Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica»* .... Pag. 5

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1998. — *Approvazione dello statuto del «Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica»* .... » 29

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1998. — *Approvazione dello statuto del «Consorzio nazionale per il riclico ed il recupero degli imballaggi usati di acciaio»* .... » 57

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1998. — *Approvazione dello statuto del «Consorzio Imballaggi Alluminio - CIAL»* .... » 85

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1998. — *Approvazione dello statuto del «Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali, esausti»* .... » 113

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1998. — *Approvazione dello statuto del «Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene»* .... » 133

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1998. — *Approvazione dello statuto del «Consorzio Recupero Vetro - CO.RE.VE.»* .... » 155

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1998. — *Approvazione dello statuto del «Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi di legno»* .... » 179

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 15 luglio 1998.

Approvazione dello statuto del «COMIECO - Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi a base cellulosica».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

Visti in particolare l'art. 37, commi 1 e 4, l'art. 38, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, e l'art. 40 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto lo statuto del consorzio denominato «COMIECO - Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica» costituito con atto del 24 ottobre 1997, n. 52288 di repertorio e n. 3804 di raccolta, a rogito dott. Luciano Guarnieri, notaio in Milano, trasmesso ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con nota del 12 novembre 1997;

Considerata la rappresentatività delle imprese aderenti al predetto Consorzio;

Considerato che ai fini degli obiettivi e del rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché per assicurare il necessario coordinamento con le disposizioni statutarie che disciplinano l'attività del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 ottobre 1997, si rendono indispensabili alcune modificazioni ed integrazioni al suddetto statuto del «COMIECO - Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica»;

Ritenuto di dover assicurare un congruo termine entro il quale il «COMIECO - Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica» dovrà provvedere a modificare ed integrare lo statuto vigente ai fini e per gli effetti dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, lo statuto del «COMIECO - Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica» allegato al presente decreto sotto la lettera «A».

2. Gli organi consortili provvederanno ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni allo statuto vigente del «COMIECO - Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica» di cui all'atto del 24 ottobre 1997, n. 52288 di repertorio e n. 3804 di raccolta, a rogito dott. Luciano Guarnieri, notaio in Milano, per conformarlo allo statuto di cui all'allegato «A», entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il presidente del «COMIECO - Consorzio nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica» provvederà ad inviare al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato copia dello statuto integrato e modificato in conformità al presente decreto.

4. Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 15 luglio 1998

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

ALLEGATO "A"

STATUTO DEL CONSORZIO PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA (COMIECO)

Titolo I - Struttura ed attività del Consorzio

Art. 1
(Natura, sede e durata del Consorzio)

1. E' costituito con sede in Milano, Via Felice Casati n. 35, un Consorzio denominato "COMIECO", Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica", anche brevemente denominato Consorzio COMIECO, ai fini di cui all'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con lo scopo di razionalizzare, organizzare, garantire e promuovere, per quanto riguarda gli imballaggi a base cellulosica, la ripresa degli imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private, ed il ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi istituito sulla base del decreto legislativo 22/97, dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico, nonché il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti da imballaggio secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

2. Il Consorzio è disciplinato dalle norme di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile e dal presente statuto ed ha durata sino al 31 dicembre 2100, salvo la possibilità di liquidazione prima di tale termine qualora non permangano i presupposti normativi della sua costituzione, previo parere del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La durata puo essere prorogata qualora allo spirare di tale termine permangano i presupposti normativi di costituzione.

Art. 2

(Consorziati)

1. Partecipano al Consorzio, direttamente o tramite le proprie associazioni di categoria mediante specifica delega:

a) i fornitori di materiali per la produzione di imballaggi a base di fibra di cellulosa;

b) i fabbricanti di imballaggi a base di fibra di cellulosa;

c) gli importatori di materiali per la produzione di imballaggi a base di fibra di cellulosa;

d) gli importatori di imballaggi vuoti a base di fibra di cellulosa;

e) gli utilizzatori che provvedono alla fabbricazione di imballaggi a base di fibra di cellulosa e al loro riempimento e gli utilizzatori che importano imballaggi pieni a base di fibra di cellulosa.

La delega non solleva il Consorzio dagli obblighi previsti dal decreto legislativo 22/97.

2. Le categorie dei fornitori, degli importatori di materiali, dei produttori di imballaggi e degli importatori di imballaggi vuoti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) partecipano al Consorzio in forma paritaria. Agli utilizzatori di cui al comma 1, lettera e) è riservata una quota di partecipazione del 15%.

3. Le imprese produttrici di imballaggi costituiti da materiali compositi partecipano al Consorzio qualora il materiale prevalente nella tipologia di imballaggi da essi prodotta sia costituita dalla carta secondo criteri e modalità determinate con apposito regolamento. Possono partecipare al Consorzio anche i produttori di materiali compositi nei quali la carta non costituisca materiale prevalente.

4. Ai fini di una migliore razionalizzazione ed organizzazione della propria attività, ed in particolare al fine di ottimizzare le forme di raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico in sinergia con altre frazioni merceologiche, il Consorzio può consentire l'adesione di altri operatori economici, anche non compresi nelle categorie di cui al precedente comma 1. I requisiti per l'individuazione di tali operatori economici, nonchè le modalità della relativa partecipazione al Consorzio vengono definiti con apposito regolamento consortile.

5. E' consentita l'adesione di enti ed associazioni che perseguono scopi compatibili con i presupposti normativi per la costituzione del Consorzio e con l'oggetto sociale degli imprenditori di cui al primo comma, in qualità di soci simpatizzanti.

6. Le quote di partecipazione sono determinate dall'assemblea. Nell'ambito di ciascuna categoria di cui all'articolo 2, comma 2, le quote di partecipazione sono assegnate ai singoli consorziati in base al rapporto tra la quantità di materiale di imballaggio in fibra di cellulosa o di imballaggi in fibra di cellulosa e relativi semilavorati che, sulla base delle fatture emesse, risulta immessa sul mercato nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è presentata domanda di ammissione e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.

7. La determinazione delle quote di partecipazione da assegnare in caso di adesione di un nuovo socio avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria, da adottarsi nella prima assemblea utile.

8. Il numero dei partecipanti al Consorzio è illimitato.

Art. 3

(Oggetto del Consorzio)

1. Il Consorzio svolge, senza fini di lucro, la funzione di razionalizzare ed organizzare, per quanto riguarda gli imballaggi a base di fibra di cellulosa:

a) la ripresa degli imballaggi usati;

b) la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private;

c) il ritiro dei rifiuti di imballaggi ed altri materiali a base cellulosica conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'art. 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (di seguito anche CONAI);

d) il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

2. Il Consorzio mette a punto e trasmette al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale.

3. Il Consorzio assicura il ritiro ed il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo le modalità ed i criteri previsti nell'ambito del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Promuove, inoltre, d'intesa con il CONAI, l'informazione degli utenti di imballaggi, ed in particolare dei consumatori, al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1. L'informazione riguarda tra l'altro:

a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

b) il ruolo degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori nel processo di riutilizzazione, recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;

c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi;

d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

4. Per il perseguimento degli obiettivi indicati ai precedenti commi, il Consorzio svolge tutte le attività anche complementari o sussidiarie, direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse. Pone in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione previsti dal decreto legislativo 5.2.1997, n. 22 e dalle altre norme primarie e secondarie direttamente o indirettamente attinenti.

5. Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali e interregionali; può svolgere le attività di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Il Consorzio può inoltre stipulare, coordinandosi con il CONAI, anche ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 5.2.97, n. 22, specifici accordi e/o apposite convenzione con:

a) il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) i comuni, loro aziende municipalizzate, loro concessionari ed enti pubblici o privati;

c) consorzi, società, enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali.

6. Il Consorzio opera con fini di mutualità tra le imprese consorziate e conforma la propria azione ai principi e metodi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

7. Il consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1977, n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/CE.

8. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio in materiale a base di fibra di cellulosa regolarmente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, integrazioni e norme attuative.

Art. 4

(Finanziamento delle attività del Consorzio)

1. Il Consorzio finanzia lo svolgimento delle proprie attività mediante:

a) le somme versate al Consorzio ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g), dello Statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) da destinarsi ai fini di cui agli articoli 3, comma 2, lettera h, e 14, comma 1, del predetto Statuto del CONAI;

b) i proventi delle attività svolte in attuazione di disposizioni di legge o statutarie;

c) i proventi della gestione patrimoniale e l'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità di cui al successivo art. 18;

d) il fondo di gestione di cui all'articolo 5, comma 2;

e) gli eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici o privati;

f) le somme, diverse da quelle di cui all'articolo 14 dello statuto del CONAI, versate al Consorzio del CONAI per le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, lettera o), del medesimo statuto del CONAI.

Art. 5

(Obblighi e diritti dei consorziati)

1. Le deliberazioni degli organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme del presente statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al Consorzio.

2. Il Consorzio provvede a costituire un apposito fondo di gestione per garantire il ritiro e la selezione degli imballaggi secondari e terziari da superfici private. Tale fondo è determinato in misura percentuale sulle quantità di materia prima per forniture destinate alla produzione di imballaggi secondari e terziari per il mercato interno o sulle quantità di imballaggi secondari e terziari destinati al medesimo mercato prodotte o importate;

3. I consorziati hanno il diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio e delle sue articolazioni ed emanazioni di cui al precedente art. 3, comma 5.

4. Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni dei consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dalla loro partecipazione al Consorzio.

5. Ogni violazione di tali obblighi viene sanzionata con il pagamento di una penale fissata in un importo pari, nel massimo, al triplo del contributo annuo a carico del consorziato responsabile della violazione. Con apposito regolamento, da adottarsi

a cura del Consiglio di Amministrazione, ed approvato dall'Assemblea vengono individuate le infrazioni, la misura delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento.

6. I consorziati sono inoltre obbligati a:

a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

b) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti ed attinenti all'oggetto consortile;

c) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati dei consorziati;

d) osservare lo Statuto, i regolamenti consortili, e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

e) favorire gli interessi del Consorzio.

7. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI ai sensi dell'articolo 41, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono obbligati ad indicare al CONAI che il Consorzio è il soggetto associativo costituito ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al quale partecipano

8. I consorziati che effettuano operazioni di importazione di materie prime per imballaggi o di imballaggi pieni e vuoti sono tenuti a trasmettere annualmente al Consorzio gli elenchi riepilogativi delle predette operazioni.

TITOLO II
Organi

Art. 6
(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea dei consorziati;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente; il Vicepresidente;

d) il Collegio dei Revisori contabili;

e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 7

(Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria)

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'assemblea pari al numero delle proprie quote di partecipazione al Consorzio.

2. L'assemblea del Consorzio:

a) elegge i membri del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori contabili e del collegio dei probiviri;

b) approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale;

c) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche;

d) approva i programmi di attività e di investimento del consorzio;

e) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al fondo dei singoli consorziati;

f) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonchè i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggi;

g) approva le designazioni delle candidature per l'elezione del Consiglio di amministrazione del CONAI;

h) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica del presidente, dell'indennità di seduta ai membri del consiglio di amministrazione e dei revisori contabili;

i) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari di cui all'articolo 4;

k) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

Art. 8

(Funzioni dell'assemblea ordinaria)

1. L'assemblea del Consorzio e convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

2. La convocazione ha luogo a mezzo di lettera o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve essere osservato il termine minimo di quarantotto ore. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione.

3. L'assemblea è inoltre convocata dal consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione puo essere richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati detentori di almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio o dal Collegio dei revisori contabili. In tali casi il Consiglio di amministrazione è tenuto a procedere alla convocazione dell'assemblea entro quindici giorni a norma del precedente comma 2.

4. Ogni consorziato partecipa all'Assemblea con il legale rappresentante o con il proprio delegato; non sono ammesse piu di due deleghe, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1.

5. L'assemblea e validamente costituita in prima convocazione quando i rappresentanti delle imprese consorziate presenti costituiscono più della metà delle quote consortili complessive. In seconda convocazione quando le quote superino un terzo.

6. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con apposito regolamento consortile da adottarsi a norma dell'articolo 17 sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma.

7. L'assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei partecipanti.

8. E' necessaria la maggioranza dei due terzi dei partecipanti per l'approvazione dei regolamenti consortili e relative modifiche.

9. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano.

10. Per quanto non espressamente disciplinato dalle precedenti disposizioni si applicano alle assemblee, compatibilmente con la natura del Consorzio e del presente Statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2363 e seguenti del codice civile.

Art. 9

(Funzionamento dell'assemblea straordinaria)

1. Possono essere convocate assemblee straordinarie che, per deliberare validamente, devono riunire i due terzi delle quote di partecipazione. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno le assemblee possono deliberare qualunque sia la percentuale delle quote presenti. Le deliberazioni per essere valide, devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati.
Per il resto esse osservano le stesse regole dell'assemblee ordinarie.
L'assemblea straordinaria delibera:
a) sulle eventuali modifiche da apportare al presente statuto;
b) sullo scioglimento del consorzio.
In questo ultimo caso l'assemblea determina la destinazione del patrimonio, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori.
Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le attività sociali, deve essere destinato agli scopi del Consorzio e a scopi affini.

2. Le eventuali proposte di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 10

(Composizione e funzioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 a 18 membri. Il numero dei membri sara indicato dall'Assemblea. I membri sono eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei consorziati. La categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), ha diritto ad esprimere almeno un consigliere di amministrazione.
Il numero dei membri sarà indicato dall'assemblea. I membri sono eletti dall'assemblea in rappresentanza dei consorziati.

2. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria cui appartengono.

3. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano il direttore generale del Consorzio e i revisori contabili.

4. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione:

a) elegge, fra i propri membri, il Presidente ed il Vicepresidente;

b) determina le funzioni del Vicepresidente;

c) convoca l'assemblea;

d) conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;

e) propone la ripartizione delle quote in conformità alle disposizioni di legge, del presente Statuto e dell'apposito regolamento, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

f) redige il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, nonché la relazione afferente quest'ultimo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione; i bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ed al CONAI;

g) propone all'Assemblea l'entità dei contributi a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento;

h) predispone la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

i) propone all'Assemblea le candidature al Consiglio di Amministrazione CONAI;

j) adotta gli schemi di regolamenti consortili iniziali e le loro successive modificazioni, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

k) adotta il programma pluriennale ed annuale di attività del Consorzio, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

l) delibera sulle proposte di eventuale articolazione regionale ed interregionale del Consorzio e sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui all'art. 3, comma 5;

m) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di presentazione d'opera professionale, su proposta del Direttore Generale del Consorzio;

n) delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3;

o) nomina il Direttore Generale del Consorzio;

p) determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;

q) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio. Il non accoglimento della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al CONAI;

r) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati, nei confronti del Consorzio e applica le sanzioni di cui all'art. 5, comma 5;

s) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio;

t) delibera su atti ed iniziative opportune per assicurare il necessario coordinamento con l'amministrazione pubblica, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, il CONAI, gli altri consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 38 e 40 del dl.gs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

u) propone le modifiche allo statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 11

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per non più di due volte.

2. Il Consiglio di Amministrazione coopterà il Consigliere cessato nell'ambito della categoria di appartenenza del predecessore. Il Consigliere nominato in

sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione del quale è entrato a far parte.

3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto. In tal caso, su iniziativa del Collegio dei Revisori Contabili ovvero di un numero di consorziati detentori di almeno un quinto dei voti, viene convocata entro 15 giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

4. Il diritto di revoca dei Consiglieri spetta all'Assemblea, che lo eserciterà per giustificati motivi.

5. Il Consiglio di Amministrazione e convocato, mediante invito scritto, dal Presidente ed, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno sette Consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione e fatta per iscritto (lettera o fax) e deve pervenire ai Consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza; nei casi urgenti, deve avvenire con mezzi idonei, affinché i Consiglieri ne siano informati almeno due giorni prima.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

8. Per la validità delle deliberazioni e necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio.

Art. 12

(Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre anni. La carica di Presidente e Vicepresidente sono occupate a rotazione fra le due categorie di cui alle lettere a) e c) e b) e d) del comma 1, dell'articolo 2 del presente statuto.

2. Spetta al Presidente:
a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio;
b) la firma sociale;
c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
d) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;
e) l'assunzione la risoluzione del rapporto di lavoro del personale dirigente del Consorzio.

3. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

4. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente o da un Consigliere da lui designato o, in caso di mancata designazione, dal Vicepresidente o da Consigliere più anziano d'età. Venendo a mancare il Presidente, o in caso di sue dimissioni è sostituito dal Vicepresidente e il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del nuovo Presidente entro tre mesi.

5. I compiti e le funzioni del Vicepresidente sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

(Collegio dei revisori contabili)

1. Il Collegio dei revisori contabili e composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. I componenti del Collegio sono eletti dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Collegio dei revisori contabili provvede alla nomina del Presidente fra i propri componenti. Il Presidente dovrà essere iscritto nell'albo dei revisori contabili.

4. I revisori contabili durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

5. In caso di cessazione dalla carica di qualsiasi causa, la relativa sostituzione avrà luogo a mezzo dei revisori supplenti. Il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio di cui è entrato a far parte.

6. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'Assemblea che lo eserciterà per giustificati motivi.

7. Il collegio dei revisori contabili:

a) controlla la gestione del Consorzio;

b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti, sugli scostamenti del bilancio consuntivo dal bilancio preventivo, nonché sulle scritture contabili e sui libri consortili;

c) accerta la regolare tenuta della contabilità;

d) redige annualmente la relazione di competenza e il commento al bilancio consuntivo.

8. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono intervenire alle Assemblee.

9. All'attività del Collegio dei revisori contabili si applicano, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Art. 14

(Collegio dei probiviri)

1. Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri, che restano in carica tre anni, sono rieleggibili e vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

2. I probiviri:
a) decidono le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto;
b) decidono, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie in materia organizzativa, o di qualunque altra natura, che siano di interesse dei consorziati e che non siano state definite bonariamente.

3. I probiviri prendono le proprie decisioni sulla base delle norme statutarie e dei criteri di natura deontologica consortile.

4. Le decisioni dei probiviri sono impugnabili nelle forme di legge.

Art. 15

(Direttore generale)

1. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato.

3. Le funzioni del Direttore generale sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 16
(Esercizio sociale e bilancio)

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile di ciascun anno. I bilanci preventivo e consuntivo sono trasmessi all'Osservatorio Nazionale rifiuti.

3. Il bilancio preventivo è accompagnato da:
a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;
b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

4. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo è costituito da conto economico e dalla situazione patrimoniale del Consorzio.

5. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori contabili almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

Art. 17
(Regolamenti consortili)

1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del consorzio e dello svolgimento delle sue attività il Consiglio di amministrazione adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, e li sottopone all'assemblea per l'approvazione.

2. I regolamenti consortili e le relative modifiche devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato che possono chiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi.

Art. 18

(Fondo consortile - Fondi di riserva)

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma fissa proporzionale al numero di quote di cui è titolare. L'entità della somma da conferire per ogni quota del Consorzio è determinata dell'Assemblea.

2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

4. L'assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione.

Art. 19

(Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi)

1. Per realizzare i propri obiettivi, il Consorzio svolge le proprie attività in collegamento ed in costante collaborazione con il CONAI.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consorzio trasmette al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti una relazione sulla gestione comprendente:

a) il programma specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.

3. Nella relazione di cui al comma 2 possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consorzio comunica al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti l'elenco dei propri partecipanti; inoltre il Consorzio comunica al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti i nominativi degli operatori economici che hanno cessato di far parte del Consorzio.

Art. 20

(Rapporti con gli altri Consorzi, con gli utilizzatori e loro organizzazioni)

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con i soggetti associativi e con gli altri Consorzi di cui agli articoli 38, comma 3, e 40 del decreto legislativo 5.2.97, n. 22; in particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare, nelle forme più opportune, forme di concertazione permanente per tutto ciò che attiene alle materie di interesse dei produttori.

2. Il Consorzio e tenuto altresì a collaborare con gli utilizzatori e/o loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.

Art. 21

(Ingresso e recesso ed esclusione dei consorziati)

1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'art. 2 del presente statuto, possono chiedere di aderire al Consorzio inviando la domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, previa indicazione dei dati che l'aspirante deve fornire contestualmente e successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione puo essere respinta solo in presenza di giustificate e comprovate ragioni. Deve essere comunque comunicata all'Osservatorio nazionale sui rifiuti.

3. I consorziati possono recedere dal Consorzio previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di Amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il consorziato in ogni caso, è tenuto al versamento del contributo per l'anno in corso.

4. Il consorziato perde il diritto di appartenenza al Consorzio per:

a) dimissioni volontarie a mezzo lettera raccomandata;

b) inadempienza agli obblighi assunti a norma del presente statuto,

c) per compimento di atti contrari allo statuto.

Negli ultimi due casi è necessaria una deliberazione dell'Assemblea ordinaria con almeno la maggioranza di 2/3 dei voti.

5. Il Consiglio d'amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio qualora il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

6. L'esclusione ha effetto immediato, salvo ricorso al Collegio dei probiviri, e deve essere comunicata al consorziato, al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 21 bis

(Accrescimento e trasferimento della quota)

1. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

2. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.

Art. 22

(Rapporti con l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti ed obblighi di partecipazione al Consorzio)

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in collegamento ed in costante collaborazione con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (di seguito denominato "Osservatorio"); in particolare, il Consorzio comunica all'Osservatorio i nominativi dei soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'articolo 2, comma 1, del presente statuto, che non hanno aderito al Consorzio. Tale comunicazione si intende finalizzata allo scopo di consentire all'Osservatorio di verificare l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Nell'ipotesi in cui risulti che tali soggetti giuridici non hanno adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 38, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il Consiglio di amministrazione invia loro l'intimazione ad aderire al Consorzio.

3. In caso di mancata adesione, tali soggetti sono inseriti d'ufficio tra i partecipanti al Consorzio, il quale provvede al recupero dei contributi pregressi nelle forme di legge.

Art. 22 bis

(Liquidazione - Scioglimento)

1. Qualora il Consorzio si sciolga e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto di eventuali indicazioni normative a riguardo.

Art. 22 ter

(Vigilanza)

1. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ove constatino gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o piu organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

Art. 23

(Norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le altre norme regolanti la materia.

98A7162

DECRETO 15 luglio 1998.

Approvazione dello statuto del «Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

Visti in particolare l'art. 37, commi 1 e 4, l'art. 38, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, e l'art. 40 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto lo statuto del «Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica» costituito con atto del 19 novembre 1997, n. 64652 di repertorio e n. 13161 di raccolta, a rogito dott. Valerio Chianese, notaio in Pioltello, trasmesso ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con nota del 26 novembre 1997;

Considerata la rappresentatività delle imprese aderenti al predetto Consorzio;

Considerato che ai fini degli obiettivi e del rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché per assicurare il necessario coordinamento con le disposizioni statutarie che disciplinano l'attività del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 ottobre 1997, si rendono indispensabili alcune modificazioni ed integrazioni al suddetto statuto del «Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica»;

Ritenuto di dover assicurare un congruo termine entro il quale il «Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica» dovrà provvedere a modificare ed integrare lo statuto vigente ai fini e per gli effetti dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, lo statuto del «Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica» allegato al presente decreto sotto la lettera «A».

2. Gli organi consortili provvederanno ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni allo statuto vigente del «Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica», di cui all'atto del 19 novembre 1997, n. 64652 di repertorio e n. 13161 di raccolta, a rogito dott. Valerio Chianese, notaio in Pioltello, per conformarlo allo statuto di cui all'allegato «A», entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il presidente del «Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica» provvederà ad inviare al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato copia dello statuto integrato e modificato in conformità al presente decreto.

4. Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 15 luglio 1998

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

ALLEGATO "A"

CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO ED IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA

STATUTO

TITOLO I
DENOMINAZIONE - PERSONALITA' GIURIDICHE - SEDE - DURATA

Art. 1
(Denominazione - Personalità giuridica - Sede)

1. E' costituito, ai fini dell'articolo 38, comma 3, lettera b) e dell'articolo 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, un Consorzio con attività esterna ai sensi dell'articolo 2602 ss. cod. civ. denominato "Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica" (CO.RE.PLA).

2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato secondo quanto stabilito dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3. Il Consorzio ha sede in Milano, Via Accademia 33. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio può istituire e sopprimere in Italia sedi secondarie e amministrative, agenzie e rappresentanze.

Art. 2
(Durata)

1. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2100; la durata può essere prorogata qualora allo spirare di tale termine permangano i presupposti normativi di costituzione.

2. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto qualora i presupposti indicati nel comma 1 vengano meno prima dello scadere del suddetto termine di durata, previo parere del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3

(Scopo e oggetto)

1. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è costituito per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi in materiale plastico generati sul territorio nazionale. In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce e promuove:

a) la ripresa degli imballaggi usati in materiale plastico;

b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio in materiale plastico secondari e terziari su superfici private o ad esse equiparate;

c) il ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) dei rifiuti di imballaggio in materiale plastico conferiti al servizio pubblico;

d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in materiale plastico.

2. Il Consorzio assicura il ritiro ed il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo i criteri e le modalità precisati dal programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Promuove, inoltre, d'intesa con il CONAI, l'informazione degli utenti di imballaggi in materiale plastico, ed in particolare dei consumatori, che riguarda, tra l'altro:

a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

b) il ruolo degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori nel processo di riutilizzazione, recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in materiale plastico;

c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi in materiale plastico;

d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi in materiale plastico.

3. Al fine della migliore razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, nonché al fine di ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi primari in plastica in sinergia con le altre frazioni merceologiche e di promuovere il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in materiale plastico ed il mercato delle materie prime e dei prodotti recuperati dai rifiuti stessi, il Consorzio svolge anche tutte le attività complementari, sussidiarie, coordinate e/o comunque connesse.

4. Il Consorzio svolge le funzioni indicate nei commi 1, 2 e 3 secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

5. Il Consorzio con riferimento agli imballaggi in materiale plastico mette a punto e trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

6. Il Consorzio, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) l'elenco dei consorziati e una relazione sulla gestione comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio in materiale plastico. Nella relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali o eventuali proposte di adeguamento della normativa.

7. Il Consorzio puo presentare per i consorziati le comunicazioni previste dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

8. Il Consorzio può raccogliere deleghe dei consorziati e rappresentarli ai fini della loro adesione al Consorzio Nazionale Imballaggi e/o della loro partecipazione e voto nell'assemblea del CONAI.

9. Il Consorzio svolge con riguardo agli imballaggi in materiale plastico ogni altra funzione prevista per i consorzi di cui all'articolo 40, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare: può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie e concludere tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento dell'oggetto consortile; puo assumere partecipazioni in altri enti, consorzi o societa purché compatibili con l'oggetto sociale; può promuovere campagne di informazione nonché ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e concludere accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati.

10. Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni dei consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dalla partecipazione al Consorzio medesimo. I consorziati a tal fine devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dallo Statuto.

11. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/CE.

12. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio in materiale plastico regolarmente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, integrazioni e norme attuative.

TITOLO III

REQUISITI - QUOTA DI PARTECIPAZIONE - OBBLIGHI - SANZIONI - RECESSO ED ESCLUSIONE - ACCRESCIMENTO E INTRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

Art. 4

(Requisiti, categorie e numero dei consorziati)

1. Devono partecipare al Consorzio le imprese produttrici di imballaggi in materiale plastico che ne abbiano l'obbligo ai sensi dell'articolo 38, commi 3 e 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

2.. Hanno diritto di partecipare al Consorzio gli utilizzatori che provvedono alla fabbricazione di imballaggi in materiale plastico e al loro riempimento nonché gli utilizzatori che importano imballaggi pieni in materiale plastico e le imprese che effettuano attività di riciclaggio di rifiuti in materiale plastico.

3. Ai fini del presente statuto le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono distinte nelle seguenti categorie:

a) produttori e importatori di materie prime polimeriche destinate alla fabbricazione di imballaggi in materiale plastico, fra i quali sono compresi anche coloro che producono o importano miscele e simili, destinati alla trasformazione in imballaggi sul territorio nazionale;

b) trasformatori di materie polimeriche, quali fabbricanti di imballaggi o relativi semilavorati, nonché importatori di imballaggi vuoti e dei relativi semilavorati;

c) utilizzatori che provvedono alla fabbricazione di imballaggi in materiale plastico e al loro riempimento nonché utilizzatori che importano imballaggi pieni in materiale plastico;

d) enti ed imprese che riciclano rifiuti di imballaggio in plastica.

4. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite tra le diverse categorie di consorziati come segue:

a) alla categoria di consorziati di cui al comma 3, lettera a) è riservata una quota del 35%;

b) alla categoria dei consorziati di cui al comma 3, lettera b) è riservata una quota del 35%;

c) alla categoria di consorziati di cui alla lettera c), comma 3 è riservata una quota di partecipazione pari al 15%;

d) alla categoria dei consorziati di cui al comma 3, lettera d) è riservata una quota del 15%.

5. Le imprese produttrici di imballaggi costituiti da materiali compositi partecipano al Consorzio ai sensi dei commi 1, 2 e 3 qualora il materiale prevalente nella tipologia di imballaggio da essi prodotta sia costituito dalla plastica secondo i criteri e le modalità determinati con apposito regolamento consortile. Possono comunque partecipare al Consorzio anche i produttori di materiali compositi nei quali la plastica non costituisce materiale prevalente.

6. Le imprese che esercitano le attività proprie alle diverse categorie di consorziati indicate nel comma 3 sono inquadrate nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con apposito regolamento.

7. Il numero dei consorziati è illimitato.

Art. 5

(Ammissione e quote di partecipazione dei consorziati)

1. Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio di amministrazione, dichiarando di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 4, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per il Consorzio.

2. Le quote di partecipazione sono determinate dall'Assemblea. Nell'ambito di ciascuna categoria di cui all'articolo 4, comma 4, le quote di partecipazione sono assegnate ai singoli consorziati in base al rapporto tra la quantità di materiale di imballaggio in plastica o di imballaggi in materiale plastico e relativi semilavorati o di materiale plastico riciclato dai rifiuti che, sulla base delle fatture emesse, risulta immessa sul mercato o riciclata sul territorio nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è presentata domanda di ammissione, e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.

3. La determinazione delle quote di partecipazione da assegnare in caso di adesione di un nuovo socio avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria, sulla base di apposita deliberazione della prima Assemblea utile.

Art. 6
(Diritti e obblighi dei consorziati)

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente Statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.

2. Le deliberazioni degli Organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme del presente Statuto sono vincolanti per tutti i consorziati.

3. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

b) versare il contributo annuo deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d). Tale contributo e determinato in misura percentuale sulle quantità di materia prima per forniture destinate alla produzione di contenitori ed imballaggi in materiale plastico per il mercato interno prodotta o importata o sulle quantità di imballaggi prodotti o importati, destinati al medesimo mercato, secondo criteri fissati con apposito regolamento;

c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;

d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati dei consorziati;

e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

f) favorire gli interessi del Consorzio.

4. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI ai sensi dell'articolo 41, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono obbligati ad indicare al CONAI che il Consorzio è il soggetto associativo costituito ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al quale partecipano.

5. I consorziati che effettuano operazioni di importazione di materie polimeriche, miscele e simili destinate alla trasformazione in imballaggi sul territorio nazionale o di imballaggi pieni e vuoti e relativi semilavorati sono tenuti a trasmettere annualmente al Consorzio gli elenchi riepilogativi delle predette operazioni.

Art. 7

(Sanzioni)

1. In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con apposito regolamento vengono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento.

2. In caso di inadempimento degli obblighi consortili e di violazione dei regolamenti, il Consiglio di Amministrazione può assumere provvedimenti di volta in volta applicabili. Contro tali provvedimenti e ammesso il ricorso da parte dei consorziati al Collegio dei Probiviri. Il ricorso sospende il provvedimento.

Art. 8

(Recesso dei consorziati)

1. Il consorziato può recedere dal Consorzio.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Consorzio e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa, con contestuale obbligo di versamento da parte del recedente di tutti i contributi dovuti fino alla fine dell'esercizio in corso, salvo quanto previsto dall'articolo 10.

3. Il Consorzio comunica all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti e al CONAI i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.

Art. 9

(Esclusione del consorziato)

1. Il Consiglio d'amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio qualora il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

2. L'esclusione ha effetto immediato, salvo ricorso al Collegio dei probiviri, e deve essere comunicata al consorziato, al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10

(Accrescimento della quota)

1. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

Art. 11

(Trasferimento delle quote)

1. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.

TITOLO IV
FONDO CONSORTILE - MEZZI FINANZIARI - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 12
(Fondo consortile - Fondo di riserve)

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero delle quote di cui è titolare. L'entità della somma da conferire per ogni quota del Consorzio e determinata dall'Assemblea.

2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

4. L'assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione.

Art. 13
(Mezzi finanziari)

1. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività del Consorzio sono assicurati:

a) le somme versate al Consorzio ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g), dello Statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) da destinarsi ai fini di cui agli articoli 3, comma 2, lettera h, e 14, comma 1, del predetto Statuto del CONAI;

b) dai proventi delle attività svolte in attuazione di disposizioni di legge e statutarie, ed in particolare dai proventi della cessione, a prezzo di mercato, di rifiuti di imballaggi;

c) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali liberalità;

d) dai contributi dei consorziati di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b);

e) dall'eventuale utilizzazione dei fondi di riserva;

f) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità di cui all'articolo 12, comma 2;

g) dalle somme, diverse da quelle di cui all'articolo 14 dello Statuto del CONAI, versate al Consorzio dal CONAI per le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, lettera o) del predetto statuto del CONAI.

Art. 14

(Esercizio sociale - Bilancio - Divieto di distribuzione degli avanzi)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio d'amministrazione redige il bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio e convocata entro il termine indicato nell'articolo 2615-bis del codice civile, in tempo utile affinché il Consiglio d'amministrazione possa provvedere nel termine di legge al deposito del bilancio approvato dall'Assemblea presso il registro delle imprese.

4. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono trasmessi all'Osservatorio nazionale sui rifiuti.

5. E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio alle imprese consorziate.

TITOLO V
ORGANI CONSORTILI - DIRETTORE GENERALE

Art. 15
(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio d'amministrazione;

c) il Presidente e il Vice Presidente;

d) il Collegio sindacale;

e) il Collegio dei probiviri.

Art. 16
(Assemblea dei consorziati)

1. L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo purché in Italia dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione al fondo, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione. L'avviso, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, deve essere, a scelta del Consiglio di amministrazione: a) inviato a mezzo di raccomandata A.R. o di telefax; b) ovvero depositato presso la sede del Consorzio e pubblicato su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

2. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la riunione in prima e in seconda convocazione, nonché il luogo della stessa. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

4. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato da quest'ultimo.

5. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 17

(Diritto e modalità di voto)

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'Assemblea pari al numero di quote di cui è titolare.

2. Con apposito regolamento sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del precedente comma.

Art. 18

(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio del Consorzio;

b) elegge i componenti del Consiglio d'Amministrazione, nel rispetto dell'articolo 21, il Presidente e gli altri componenti del Collegio sindacale, i componenti del Collegio dei probiviri;

c) determina il compenso dei sindaci e delibera sull'eventuale assegnazione di un'indennità annuale di carica al Presidente e al Vice Presidente e di un'indennità annuale e/o di seduta ai componenti del Consiglio di amministrazione e/o del Collegio dei probiviri; per questi ultimi possono essere previste anche solo specifiche indennità per i casi di effettivo ricorso al Collegio;

d) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari di cui all'articolo 13, e delibera altresì il versamento dei contributi previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera b);

e) approva la relazione sulla gestione di cui al precedente articolo 3, comma 6, comprendente il programma specifico di prevenzione previsto dall'articolo 3, comma 5

nonché i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;

f) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio predisposti dal Consiglio di amministrazione;

g) determina il valore unitario delle quote di partecipazione;

h) approva la ripartizione delle quote di partecipazione;

i) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

2. Tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione al fondo ovvero un terzo dei componenti del Consiglio d'amministrazione, possono chiedere a tale Consiglio di includere tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, convocata ai sensi del comma 3 del presente articolo o su richiesta dei consorziati stessi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, l'approvazione di modificazioni dei regolamenti previsti dall'articolo 30. La richiesta, nel caso di convocazione ai sensi del comma 3, deve pervenire al Consiglio almeno sessanta giorni prima di quello richiesto per lo svolgimento dell'Assemblea.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 3.

4. L'Assemblea e validamente costituita, in prima convocazione, quando i rappresentanti delle imprese consorziate presenti costituiscono più della metà delle quote consortili complessive. In seconda convocazione, qualunque sia la percentuale di quote consortile rappresentate dai partecipanti.

5. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei partecipanti.

6. Le deliberazioni concernenti l'approvazione dei regolamenti consortili devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati.

Art. 19

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio nelle ipotesi indicate nel precedente articolo 2, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

2 In prima convocazione l'assemblea straordinaria delibera validamente con la presenza dei due terzi delle quote di partecipazione. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno l'assemblea straordinaria può deliberare qualunque sia la percentuale di quote presenti. Le deliberazioni per essere valide, devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati.

3. Le eventuali proposte di modifica dello statuto devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Articolo 20

(Rappresentanza nell'Assemblea)

1. Il consorziato può farsi rappresentare con delega scritta, contenente espressa indicazione della persona delegata, da conservarsi da parte del Consorzio.

2. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

3. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio.

4. La stessa persona non puo rappresentare in Assemblea piu di cinque consorziati; tale limite non si applica alle associazioni imprenditoriali di categoria.

Art. 21

(Consiglio d'amministrazione)

1. Il Consiglio d'amministrazione e composto da dodici membri eletti dall'Assemblea con modalità di voto tali da riservare cinque amministratori alla categoria di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), cinque amministratori alla categoria di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) un amministratore alla categoria di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c) ed un amministratore alla categoria di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d).

2. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista di categoria cui appartengono. Con apposito regolamento sono determinate le modalità e i sistemi di voto.

3. I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. E' in ogni caso dovuto agli amministratori il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute per l'esercizio del mandato, fermo inoltre quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera c).

4. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Consigliere gli altri provvedono a sostituirlo con apposita deliberazione nel rispetto del criterio di rappresentatività indicato nel comma 1; il Consigliere cooptato cessa dall'ufficio in occasione dell'Assemblea successiva. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla ricostituzione dell'Organo. Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo consorziato.

Art. 22

(Attribuzioni del Consiglio d'amministrazione)

1. Il Consiglio d'amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.

2. Spetta al Consiglio d'amministrazione in particolare:

a) deliberare in merito a tutte le funzioni indicate nell'articolo 3, comma 1, 2 e 3, nell'ambito del programma specifico di prevenzione e dei programmi di attività e di investimento che elabora e sottopone all'Assemblea per l'approvazione;

b) trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Consorzio Nazionale Imballaggi il programma, la relazione e l'elenco indicati nell'articolo 3, commi 5 e 6;

c) sovrintendere e disporre in merito all'eventuale presentazione per i consorziati delle comunicazioni richiamate dall'articolo 3, comma 7;

d) deliberare in merito a ogni atto o iniziativa in relazione alle somme dovute ai sensi dell'articolo 14 dello statuto CONAI;

e) deliberare ogni altro atto o iniziativa opportuno per assicurare il necessario coordinamento con l'amministrazione pubblica, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, il Consorzio Nazionale Imballaggi, gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti rispettivamente ai sensi degli articoli 40 e 38 , del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

f) redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea per l'approvazione;

g) approvare il bilancio preventivo annuale accompagnato da una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio e una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente, nonché da un programma triennale idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

h) proporre all'Assemblea i regolamenti di cui all'articolo 30 e le loro modificazioni e sottoporre le relative deliberazioni all'approvazione del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

i) assumere i provvedimenti di cui all'articolo 7 del presente statuto;

l) proporre all'Assemblea le modifiche dello statuto e sottoporre le relative deliberazioni assembleari all'approvazione del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

m) nominare il Presidente e il Vice Presidente nel rispetto delle previsioni dell'articolo 24;

n) autorizzare il Presidente o il Vice Presidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

o) nominare e revocare il Direttore generale, stabilendone il compenso.

p) trasmettere il bilancio preventivo e consuntivo all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti ed al CONAI.

3. Spetta inoltre, a titolo esemplificativo, al Consiglio d'amministrazione, di:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei consorziati. L'eventuale rigetto delle domande di ammissione dovrà essere motivata e dovrà essere comunicata all'Osservatorio nazionale sui rifiuti

b) deliberare sull'obbligo di adesione richiamato di cui all'articolo 4, comma 1, verificando la sussistenza dei requisiti d'ammissione e curando il percepimento delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione;

b) deliberare sull'esclusione dei consorziati;

c) determinare l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna con particolare riguardo all'assunzione e al licenziamento del personale dirigente;

d) deliberare ogni altro atto di amministrazione.

4. Il Consiglio d'amministrazione può delegare al Presidente e al Vice Presidente le proprie attribuzioni indicate nel comma 3 o alcune di esse, determinando i limiti della delega. Il Consiglio d'amministrazione può altresì affidare al Presidente, al Vice Presidente, ed altri Consiglieri e al Direttore generale, specifici incarichi.

Art. 23

(Deliberazioni del Consiglio d'amministrazione)

1. Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno tre consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno dieci giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, cinque giorni prima.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei componenti.

3. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario del Consiglio d'amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.

Art. 24

(Presidente - Vice Presidente)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio d'amministrazione scegliendolo, a rotazione, tra i rappresentanti dei Consorziati obbligati di cui all'articolo 4, comma 1. Il Presidente non può essere scelto tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla stessa categoria che ha espresso il suo predecessore. Il Presidente dura in carica tre anni.

2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente è scelto tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla sua stessa categoria. Il nuovo Presidente dura in carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore.

3. Il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati e il Consiglio d'amministrazione;

b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio d'amministrazione;

c) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea del Consiglio d'amministrazione;

d) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

e) raccoglie le deleghe dei consorziati di cui all'articolo 3, comma 8;

f) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio d'amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

4. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio d'amministrazione scegliendolo tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla categoria alla quale non appartiene il Presidente. Il Vice Presidente dura in carica tre anni.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 25

(Collegio dei sindaci)

1. Il Collegio dei sindaci è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, consorziati o non consorziati. I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. I sindaci durano in carica tre anni.

3. I sindaci controllano l'amministrazione del Consorzio, vigilano sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, accertano la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Si esprimono altresì collegialmente, con apposita relazione da presentare all'Assemblea, sul bilancio consuntivo.

4. I sindaci partecipano all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio d'amministrazione, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 26

(Collegio dei probiviri)

1. Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti anche tra non consorziati, che restano in carica tre anni e sono rieleggibili. I probiviri eleggono il proprio Presidente.

2. I probiviri decidono:

a) gli eventuali ricorsi dei consorziati avverso i provvedimenti di esclusione o la comminazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7;

b) su istanza anche di una sola delle parti, le controversie in materia di interpretazione e applicazione del presente statuto e in genere in materia organizzativa, purché inerenti ai patti consortili.

3. I probiviri rendono le loro decisione pro bono et aequo, nel rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dalla presentazione al Collegio dell'istanza o del ricorso. Ai probiviri spetta il rimborso delle spese di trasporto e soggiorno, fermo inoltre quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera c).

Art. 27

(Direttore generale)

1. Il Direttore generale, scelto tra persone che abbiano maturato significative esperienze di tipo dirigenziale, coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili, dirige il Consorzio, assume nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione il personale dipendente, salvo i dirigenti, avendo la responsabilità dei relativi rapporti di lavoro e in genere dell'organizzazione del Consorzio secondo le modalità eventualmente indicate dal Consiglio di amministrazione, ha la gestione dei rapporti con le banche e gli enti previdenziali.

2. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio d'amministrazione, senza diritto di voto.

3. Il Direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, a ciò autorizzato dal Consiglio d'amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

Art. 28

(Rappresentanza legale del Consorzio)

1. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giudizio.

2. Il Vice Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio nei limiti delle attribuzioni eventualmente delegategli dal Consiglio d'amministrazione, nonché, in via generale, in caso di grave impedimento del Presidente.

TITOLO VI
SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO - REGOLAMENTO
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

(Liquidazione - Scioglimento)

1. Qualora il Consorzio si sciolga e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto di eventuali indicazioni normative a riguardo.

Art. 30

(Regolamenti)

1. Per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea l'adozione di appositi regolamenti e le relative modifiche.

2. I regolamenti e le relative modifiche sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che possono chiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi.

3. Con apposito regolamento viene indicato quali documenti o libri in aggiunta a quelli già previsti per legge debbano essere conservati obbligatoriamente, tra i quali necessariamente il libro dei consorziati.

Art. 30 bis

(Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi)

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con il CONAI.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consorzio trasmette al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti una relazione sulla gestione comprendente:
a) il programma specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.

3. Nella relazione di cui al comma precedente possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consorzio comunica al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti l'elenco dei propri partecipanti; inoltre il Consorzio comunica senza indugio al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti i nominativi degli operatori economici che hanno cessato di fare parte del Consorzio.

Art. 30 ter

(Rapporti con gli altri Consorzi, con gli utilizzatori e loro organizzazioni)

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con gli altri Consorzi ed i soggetti associativi di cui agli articoli 38, comma 3 e 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; in particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare, nelle forme più opportune, forme di concertazione permanente per tutto ciò che attiene alle materie di interesse dei produttori.

2. Il Consorzio collabora altresì con gli utilizzatori e/o loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.

Art. 31

(Rapporti con l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti ed obblighi di partecipazione al Consorzio)

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in collegamento ed in costante collaborazione con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (di seguito denominato "Osservatorio"); in particolare, il Consorzio comunica all'Osservatorio i nominativi dei soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, comma 3, del presente statuto, che non hanno aderito al Consorzio e l'elenco dei propri partecipanti nonché quella degli operatori economici che hanno chiesto di far parte del Consorzio . Tale comunicazione si intende finalizzata allo scopo di consentire all'Osservatorio di verificare l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Nell'ipotesi in cui risulti che tali soggetti giuridici non hanno adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 38, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il Consiglio di amministrazione invia loro l'intimazione ad aderire al Consorzio.

3. In caso di mancata adesione, tali soggetti sono inseriti d'ufficio tra i partecipanti al Consorzio, il quale provvede al recupero dei contributi pregressi nelle forme di legge.

Art. 32

(Vigilanza)

1. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ove constatino gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

Art. 33

(Rinvio alle disposizioni del codice civile)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia a tutte le disposizioni di legge o regolamentari in materia.

98A7163

DECRETO 15 luglio 1998.

Approvazione dello statuto del «Consorzio nazionale per il riciclo ed il recupero degli imballaggi usati di acciaio».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

Visti in particolare l'art. 37, commi 1 e 4, l'art. 38, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, e l'art. 40 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto lo statuto del «Consorzio nazionale per il riciclo ed il recupero degli imballaggi usati di acciaio (in breve Consorzio Nazionale Acciaio)» costituito con atto del 18 novembre 1997, n. 15358 di repertorio e n. 4819 di raccolta, a rogito dott. Antonio Marsala, notaio in Milano, trasmesso ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con note del 2 dicembre 1997 e del 3 marzo 1998;

Considerata la rappresentatività delle imprese aderenti al predetto Consorzio;

Considerato che ai fini degli obiettivi e del rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché per assicurare il necessario coordinamento con le disposizioni statutarie che disciplinano l'attività del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 ottobre 1997, si rendono indispensabili alcune modificazioni ed integrazioni al suddetto statuto del «Consorzio nazionale per il riciclo ed il recupero degli imballaggi usati di acciaio (in breve Consorzio Nazionale Acciaio)»;

Ritenuto di dover assicurare un congruo termine entro il quale il «Consorzio nazionale per il riciclo ed il recupero degli imballaggi usati di acciaio (in breve Consorzio Nazionale Acciaio)» dovrà provvedere a modificare ed integrare lo statuto vigente ai fini e per gli effetti dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, lo statuto del «Consorzio nazionale per il riciclo ed il recupero degli imballaggi usati di acciaio (in breve Consorzio Nazionale Acciaio)» allegato al presente decreto sotto la lettera «A».

2. Gli organi consortili provvederanno ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni allo statuto vigente del «Consorzio nazionale per il riciclo ed il recupero degli imballaggi usati di acciaio (in breve Consorzio Nazionale Acciaio)» di cui all'atto del 18 novembre 1997, n. 15358 di repertorio e n. 4819 di raccolta, a rogito dott. Antonio Marsala, notaio in Milano, per conformarlo allo statuto di cui all'allegato «A», entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il presidente del «Consorzio nazionale per il riciclo ed il recupero degli imballaggi usati di acciaio (in breve Consorzio Nazionale Acciaio)» provvederà ad inviare al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato copia dello statuto integrato e modificato in conformità al presente decreto.

4. Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 15 luglio 1998

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

ALLEGATO "A"

CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLO ED IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN ACCIAIO (CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO)

STATUTO

TITOLO I
STRUTTURA ED ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Art. 1
(Natura, sede e durata del Consorzio)

1. E' costituito con sede a Milano, Via Pirelli 27, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggi in acciaio, ai fini di cui all'art. 38, comma 3, lett. b) e dell'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in seguito chiamato Consorzio nazionale Acciaio.

2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile.

3. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2100; la durata può essere prorogata qualora allo spirare di tale termine permangano i presupposti normativi di costituzione.

4. Il Consorzio puo essere anticipatamente sciolto qualora i presupposti dell'oggetto del Consorzio vengano meno prima dello scadere del termine di cui al comma 1, previo parere del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2

(Consorziati)

1. Devono partecipare al Consorzio le imprese produttrici di imballaggi in acciaio che ne abbiano l'obbligo ai sensi dell'articolo 38, commi 3 e 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Hanno diritto di partecipare al Consorzio gli utilizzatori che producono imballaggi in acciaio e provvedono al loro riempimento, e gli utilizzatori che importano imballaggi in acciaio pieni.

3. Ai fini del presente statuto le imprese di cui al comma 1 sono:
a) i produttori e gli importatori di materiale di acciaio destinato alla fabbricazione di imballaggi (banda stagnata - banda nera - banda cromata - lamierino ecc.);
b) i trasformatori di acciaio, quali i fabbricanti di imballaggi o relativi semilavorati (tappi corona - capsule - coperchi - maniglie - anelli - fascette e cravatte ecc);
c) gli importatori di imballaggi in acciaio vuoti.

4. Il Consorzio può consentire l'adesione di altri operatori economici, anche non ricompresi nelle categorie di cui ai precedenti commi 1 e 2. I requisiti per l'individuazione di tali operatori economici, nonchè le modalità della relativa partecipazione al Consorzio vengono definiti con apposito regolamento da adottarsi a norma dell'articolo 21 del presente statuto.

5. Le imprese produttrici e gli utilizzatori di imballaggi costituiti da materiali compositi partecipano al consorzio ai sensi dei commi 1, 2 e 3 qualora il materiale

prevalente nella tipologia di imballaggio da essi prodotta o utilizzata sia costituito da acciaio, secondo criteri e modalità determinati con apposito regolamento. Possono partecipare al Consorzio anche i produttori di materiale compositi nei quali l'acciaio non costituisca materiale prevalente.

6. Le imprese che esercitano le attività proprie alle diverse categorie di consorziati sopra indicate sono inquadrate nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con apposito regolamento consortile da adottarsi a norma dell'articolo 21.

7. Il numero dei consorziati è illimitato.

Art. 3

(Oggetto del Consorzio)

1. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è costituito per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi in acciaio immessi sul mercato nazionale. In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce e promuove:

a) la ripresa degli imballaggi usati;

b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio in acciaio secondari e terziari su superfici private o ad esse equiparate;

c) il ritiro dei rifiuti di imballaggi in acciaio conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio.

2. Il Consorzio assicura il ritiro ed il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in acciaio provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo i criteri e le modalità precisati dal programma generale di prevenzione e gestione degli

imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Promuove, inoltre, d'intesa con il CONAI, l'informazione degli utenti di imballaggi in acciaio, ed in particolare dei consumatori, che riguarda, tra l'altro:

a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

b) il ruolo degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori nel processo di riutilizzazione, recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in acciaio;

c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi in acciaio;

d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi in acciaio.

3. Al fine della migliore razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, nonché al fine di ottimizzare le forme di raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi in acciaio conferiti al servizio pubblico in sinergia con le altre frazioni merceologiche e di promuovere il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in acciaio ed il mercato delle materie prime e dei prodotti recuperati dai rifiuti stessi, il Consorzio svolge anche tutte le attività complementari, sussidiarie, coordinate e/o comunque connesse. Pone in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dalle altre norme primarie e secondarie direttamente o indirettamente attinenti.

4. Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali e può svolgere le attività di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Il Consorzio può inoltre coordinandosi con il CONAI stipulare, anche ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. specifici accordi e contratti di programma con:

a) il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;

b) i comuni, loro aziende municipalizzate, loro concessionari ed enti pubblici o privati;

c) consorzi, società, enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali.

5. Il Consorzio informa la propria azione ai principi e metodi di efficacia, efficienza , economicità e trasparenza..

6. Il consorzio si può avvalere, nello svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati.

7. Il Consorzio con riferimento agli imballaggi in acciaio mette a punto e trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

8. Il Consorzio, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consorzio Nazionale Imballaggi l'elenco dei consorziati e una relazione sulla gestione comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio in acciaio. Nella relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali o eventuali proposte di adeguamento della normativa.

9. Il Consorzio puo presentare per i consorziati le comunicazioni previste dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

10. Il Consorzio può raccogliere deleghe dei consorziati e rappresentarli ai fini della loro adesione al Consorzio Nazionale Imballaggi o della loro partecipazione e voto nell'assemblea del CONAI.

11. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/CE.

12. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio in acciaio regolarmente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, integrazioni e norme attuative.

Art. 4

(Categorie di Consorziati)

1. I consorziati partecipano al Consorzio distinti nelle seguenti categorie di appartenenza:
a) fabbricanti di imballaggi di cui all'art. 2, comma 3, lett. b);
b) produttori ed importatori di materiale in acciaio di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), e importatori di imballaggi in acciaio vuoti di cui all'art. 2, comma 3, lettera c);
c) utilizzatori che producono imballaggi in acciaio e provvedono al loro riempimento e utilizzatori che importano imballaggi in acciaio pieni di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 5

(Ingresso, recesso ed esclusione dei consorziati)

1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 del presente statuto, possono chiedere di aderire al Consorzio inviando la domanda di adesione al Consiglio di amministrazione unitamente al versamento delle quote di partecipazione nell'ammontare stabilito dal Consiglio di Amministrazione a norma del presente

statuto. Nella domanda di adesione il richiedente indicherà di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni. Sono considerate valide anche le richieste presentate attraverso le Associazioni rappresentative del settore imprenditoriale di riferimento. Tali Associazioni in ogni caso non sono tenute a rispondere degli inadempimenti di qualsivoglia natura - e finanziari in particolare - addebitabili agli aderenti rappresentanti.

2. Il Consiglio di Amministrazione, previa indicazione dei dati che l'aspirante deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione puo essere respinta solo in presenza di giustificate e comprovate ragioni. In caso di ammissione provvederà a pubblicare la modifica della compagine consortile. L'eventuale reiezione della domanda deve essere comunicata all'Osservatorio nazionale sui rifiuti,

3. I consorziati possono recedere dal Consorzio previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale.

4. I consorziati nei cui confronti sia in corso una procedura di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di liquidazione volontaria possono chiedere di essere sospesi dall'adempimento delle obbligazioni consortili. Su tale richiesta delibera il Consiglio di Amministrazione, il quale può respingerla solo in presenza di gravi motivi.

5. Il Consiglio d'amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio qualora il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa piu partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

6. L'esclusione ha effetto immediato, salvo ricorso al Collegio dei probiviri, e deve essere comunicata al consorziato, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

7. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

8. Il Consorzio comunica all'Osservatorio nazionale su rifiuti ed al CONAI i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.

Art. 6
(Quote di partecipazione)

1. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate dall'Assemblea dei Consorziati.

2. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite tra le categorie di consorziati di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), e b) in base al rapporto tra il fatturato dell'anno precedente relativo al materiale di imballaggio o agli imballaggi in acciaio immessi sul mercato di ciascuna delle suddette categorie di consorziati e quello complessivo dei consorziati appartenenti a tutte le categorie. Alla categoria di consorziati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è riservata una quota di partecipazione al Consorzio pari al 15%.

3. All'interno di ciascuna categoria di Consorziati le quote sono ripartite in proporzione al fatturato dell'anno precedente relativo al materiale di imballaggio o agli imballaggi in acciaio prodotti o importati.

4. La determinazione delle quote di partecipazione da assegnare in caso di adesione di un nuovo socio avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria, da adottarsi nella prima Assemblea utile.

5. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.

6. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al Consorziato receduto o escluso

Art. 7

(Fondo consortile - Fondo di riserve)

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di partecipazione di cui è titolare. L'entità della somma da conferire per ogni quota del Consorzio è determinata dall'Assemblea.

2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

4. L'assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione.

Art. 8

(Finanziamenti e attività del Consorzio)

1. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività del Consorzio sono assicurati mediante:

a) le somme versate al Consorzio ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g), dello Statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) da destinarsi ai fini di cui agli articoli 3, comma 2, lettera h, e 14, comma 1, del predetto Statuto del CONAI;

b) i proventi delle attività svolte in attuazione delle disposizioni di legge e statutarie;

c) i contributi dei consorziati di cui al successivo art. 9, comma 2 bis, lettera b);

d) i proventi della gestione patrimoniale

e) l'eventuale utilizzazione dei fondi di riserva

f) l'eventuale utilizzazione del fondo consortile, previa espressa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

g) dalle somme, diverse da quelle di cui all'articolo 14 dello statuto del CONAI, versate al Consorzio dal CONAI per le finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera o) del predetto statuto del CONAI.

Art. 9

(Obblighi e diritti dei consorziati)

1. Le deliberazioni degli organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme del presente statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al Consorzio.

2. I consorziati hanno il diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio e delle articolazioni ed emanazioni di cui al precedente art. 3, comma 4.

2 bis. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

b) versare il contributo annuo deliberato dall'Assemblea Tale contributo è determinato in misura percentuale sul fatturato o valore di materia prima per

forniture destinate alla produzione di contenitori ed imballaggi in acciaio per il mercato interno o di imballaggi destinati al medesimo mercato prodotti o importati;

c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;

d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la massima riservatezza dei dati dei consorziati;

e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

f) favorire gli interessi del Consorzio.

3. Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni dei consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dalla loro partecipazione al Consorzio.

4. Ogni violazione degli obblighi di cui al comma 3 viene sanzionata con il pagamento di una penale. Con apposito regolamento, da adottarsi a norma dell'articolo 21, vengono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento.

5. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI ai sensi dell'articolo 41, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono obbligati ad indicare al CONAI che il Consorzio è il soggetto associativo costituito ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al quale partecipano.

6. I Consorziati che effettuano operazioni di importazione di acciaio destinato alla trasformazione in imballaggio nel territorio nazionale o di imballaggi in acciaio pieni e vuoti e relativi semilavorati sono tenuti a trasmettere annualmente al Consorzio gli elenchi riepilogativi delle predette operazioni.

Art. 10

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea dei consorziati;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori contabili;

e) il Collegio dei probiviri.

Art. 11

(Composizione e funzione dell'Assemblea)

1. All'Assemblea del Consorzio partecipano tutti i consorziati. L'Assemblea del Consorzio:

a) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei revisori contabili e del Collegio dei probiviri;

b) approva il bilancio;

c) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;

d) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio;

e) delibera le proposte di modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo;

f) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al Presidente ed ai vice presidenti, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai revisori contabili ed ai probiviri;

g) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente statuto ovvero sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

h) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al fondo dei singoli consorziati.

i) delibera in ordine ai contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).

Art. 12

(Funzionamento dell'Assemblea)

1. L'Assemblea del Consorzio e convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

2. La convocazione ha luogo a mezzo di raccomandata o di telefax almeno 15 giorni prima dell'adunanza. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.

3. L'Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione puo essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati detentori di almeno un quinto delle quote di partecipazione al consorzio o dal collegio dei revisori contabili. In tali casi il Consiglio di Amministrazione è tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 10 giorni, a norma del precedente comma 2.

4. Ogni consorziato puo partecipare all'Assemblea attraverso un proprio delegato; non sono ammesse più di due deleghe. Possono essere conferite deleghe alle associazioni rappresentative del settore imprenditoriale di riferimento dei consorziati; in tal caso il numero delle deleghe è illimitato.

5. L'Assemblea e validamente costituita, in prima convocazione, quando i rappresentanti delle imprese consorziate presenti costituiscono più della metà delle quote consortili complessive. In seconda convocazione, qualunque sia la percentuale di quote consortile rappresentate dai partecipanti.

6. Ogni consorziato esprime nell'Assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione.

7. Salvo quanto previsto dal comma 8, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei partecipanti.

8. E' necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti dei partecipanti per l'approvazione dei regolamenti consortili e delle relative modifiche nonché per l'approvazione delle eventuali proposte di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo. Tali deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei vice presidenti o dal consigliere più anziano.

10. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano alle Assemblee, compatibilmente con la natura del Consorzio e con questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2363 e seguenti del codice civile.

Art. 13

(Composizione e funzioni del Consiglio d'amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra dodici e quindici; i membri sono eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei consorziati, che ne determina il numero.

2. Ciascuna categoria di consorziati ha diritto ad esprimere almeno un consigliere di amministrazione.

3. All'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si procede mediante votazione distinte per ciascuna categorie di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria a cui appartengono. Con apposito regolamento sono determinate le modalità e i sistemi di voto.

4. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale del consorzio, ove nominato, nonché il collegio dei revisori contabili.

5. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione:

a) elegge tra i propri membri, il Presidente, i due Vice Presidenti, di cui uno con delega per il sud Italia, e l'amministratore delegato;

b) determina le funzioni del Presidente, dei Vice-Presidenti e/o dell'amministratore delegato;

c) convoca l'assemblea;

d) conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;

e) definisce annualmente il fabbisogno finanziario del consorzio ed i criteri di finanziamento determina l'entità dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; determina, inoltre, l'eventuale aggiornamento delle quote di partecipazione in conformità alle disposizioni di legge e del presente statuto e le sottopone all'assemblea per l'approvazione;

f) redige il bilancio preventivo triennale, il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo annuale, nonchè la relazione afferente quest'ultimo;

g) predispone la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonchè i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggi in acciaio;

h) delibera le candidature per l'elezione del Consiglio di amministrazione del CONAI;

i) propone all'assemblea gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che possono chiedere modifiche ed integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi;

j) adotta il programma pluriennale ed annuale di attività del consorzio;

k) delibera sulle proposte eventuale articolazione regionale ed interregionale del consorzio, sulla costituzione di eventuali sezioni speciali e sulle proposte di accordi e convenzioni di cui all'articolo 3, comma 4;

l) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;

m) delibera su tutte le materie di cui al precedente articolo 3;

n) nomina il direttore generale del Consorzio, se necessario;

o) determina l'organico del personale del Consorzio;

p) nomina, se del caso, il Comitato esecutivo

q)delibera sulle richieste di adesione al Consorzio. L'eventuale rigetto dovrà essere motivato e comunicato all'Osservatorio nazionale sui rifiuti;

r)vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del consorzio e determina l'entità delle sanzioni di cui all'articolo 9, comma 4;

s) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che , per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del consorzio.

6. Il consiglio di amministrazione può:

a) avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati

b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a) lo svolgimento di determinate funzioni.

Art. 14

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per non più di due volte.

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione ha luogo esclusivamente tramite elezione

di altro consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore; a tale fine viene convocata un'assemblea dei consorziati entro trenta giorni del momento in cui il Consiglio di amministrazione sia venuto a conoscenza della cessazione. Il consigliere nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione del quale è entrato a far parte.

3. Qualora, per qualunque ragione, vengano a cessare dalla carica la metà dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a cessare tutti i consiglieri l'assemblea per la ricostituzione dell'organo e immediatamente convocata anche da un solo consorziato.

4. Il diritto di revoca dei Consiglieri spetta all'assemblea; tale diritto può essere esercitato solo per giustificato motivo.

5. Il Consiglio di Amministrazione e convocato mediante invito scritto dal Presidente ed, in caso di assenza o impedimento, da uno dei vice-presidenti, tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare; oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione è fatta per iscritto (raccomandata, telefax od altro), deve contenere l'elenco delle materie da trattare e deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza; nei casi urgenti, deve avvenire con mezzi idonei in modo che i consiglieri ne siano informati almeno due giorni prima.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario il voto favorevole della metà dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice-presidenti o dal Consigliere all'uopo nominato dallo stesso consiglio.

10. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

11. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario del Consiglio d'amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

12. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.

Art. 15

(Presidente - Vice Presidenti e Amministratore delegato)

1. Il Presidente, i Vice Presidenti e l'amministratore delegato del Consorzio sono nominati dal Consiglio di amministrazione per il periodo massimo della loro durata e sono rieleggibili

2. Spetta al Presidente:

a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio;

b) la firma sociale;

c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea

d) la rappresentanza del Consorzio con le Pubbliche amministrazioni

3. In caso di assoluta urgenza e conseguente impossibilità di convocare utilmente il consiglio di amministrazione il Presidente puo adottare temporaneamente i

provvedimenti piu opportuni; in tale caso e tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

4. In caso di assenza dichiarata o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte da uno dei vice presidenti

5. I compiti e le funzioni dei Vice Presidenti e dell'amministratore delegato sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16

(Collegio dei revisori contabili)

1. Il Collegio dei revisori contabili è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. I componenti del Collegio sono eletti dall'Assemblea, con voto limitato a due preferenze, fra i professionisti iscritti nell'Albo dei revisori contabili.

3. Il Collegio dei revisori contabili provvede alla nomina del Presidente fra i propri componenti.

4. I revisori contabili durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

5. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione avra luogo a mezzo dei revisori supplenti. Il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del collegio di cui è entrato a far parte.

6. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'Assemblea; tale diritto può essere esercitato solo per giustificato motivo.

7. Il Collegio dei revisori contabili:

a) controlla la gestione del Consorzio;

b) vigila sull'osservanza della legge, del presente Statuto e dei regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al bilancio preventivo, nonché alle scritture contabili ed ai libri consortili;

c) accerta la regolare tenuta della contabilità;

d) redige annualmente la relazione di competenza e commento del bilancio consuntivo.

8. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

9. All'attività del Collegio dei revisori contabili si applicano, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con questo Statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

10. Ai revisori spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 17
(Collegio dei probiviri)

1. Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri e due supplenti, che restano in carica tre anni e sono rieleggibili. I probiviri eleggono il proprio Presidente.

2. I probiviri:

a) decidono le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto;

b) decidono, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie in materia organizzativa, o di qualunque altra natura, che siano di interesse dei consorziati e che non siano state definite bonariamente;

c) decidono, pro bono et aequo, su qualunque altra controversia che i consorziati sottopongono al collegio.

3. I probiviri prendono le proprie decisioni sulla base delle norme statutarie e dei criteri di natura deontologica consortile.

4. Le decisioni dei probiviri sono impugnabili nelle forme di legge.

5. Ai probiviri spetta il rimborso delle spese di trasporto e soggiorno, fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 1, lett. f).

Art. 18

(Direttore generale)

1. L'incarico di Direttore generale, ove necessario, è conferito tra persone che abbiano maturato significative esperienze di tipo dirigenziale.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato.

3. Le funzioni del direttore generale sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

(Comitato esecutivo)

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, nel proprio seno, un Comitato esecutivo composto sino a un massimo di quattro membri, oltre il Presidente ed un vice-presidente che ne fanno parte di diritto.

2. Il Comitato esecutivo dura in carica per la durata massima del Consiglio.

3. Il Comitato esecutivo delibera sulle materie stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed esercita le funzioni delegate da quest'ultimo.

4. Per la validità delle deliberazioni del Comitato esecutivo è necessario il voto favorevole delle metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 20

(Esercizio sociale e bilancio)

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere predisposto entro il 30 settembre dell'anno precedente cui si riferisce.

3. Il bilancio preventivo è accompagnato da:
a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;
b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente;
c) la nota integrativa.

4. Contestualmente al bilancio annuale di previsione, il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio triennale, idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio.

5. I documenti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione.

6. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo è costituito dalla relazione sulla gestione, lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.

7. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori contabili almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

8. Le norme specifiche di amministrazione finanziaria e contabilità sono definite con apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

9. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono trasmessi all'Osservatorio nazionale sui rifiuti.

10. E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio alle imprese consorziate.

Art. 21

(Regolamenti)

1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del consorzio e dello svolgimento delle sue attività il Consiglio di amministrazione propone all'assemblea appositi regolamenti.

2. I regolamenti consortili e le relative modifiche devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero dell'ambiente e dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato che possono richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi.

Art. 22

(Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi)

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con il CONAI.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consorzio trasmette al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti una relazione sulla gestione, comprendente:
a) il programma specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.

3. Nella relazione di cui al comma precedente possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consorzio comunica al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti l'elenco dei propri partecipanti; inoltre il Consorzio comunica senza indugio al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti i nominativi degli operatori economici che hanno cessato di far parte del Consorzio.

Art. 23

(Rapporti con altri consorzi, con organismi preesistenti, con gli utilizzatori e loro organizzazioni)

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con i soggetti associativi e gli altri Consorzi di cui agli articoli 38, comma 3, e 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; in particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare, con le modalità più opportune, forme di concertazione permanente per tutto ciò che attiene alle materie di interesse dei produttori.

2. Il Consorzio collabora altresì con gli utilizzatori e/o loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.

Art. 24

(Rapporti con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti ed obblighi di partecipazione al Consorzio)

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (di seguito anche "Osservatorio"); in particolare, il Consorzio comunica all'Osservatorio oltre quanto indicato all'art. 23, commi 2 e 4, i nominativi dei soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'art. 2, comma 3, del presente statuto che non hanno aderito al Consorzio. Tale comunicazione si intende finalizzata allo scopo di consentire all'Osservatorio di verificare l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Nell'ipotesi in cui risulti che tali soggetti giuridici non hanno adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 38, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il Consiglio di amministrazione invia loro l'intimazione ad aderire al Consorzio.

3. In caso di mancata adesione, tali soggetti sono inseriti d'ufficio tra i partecipanti al Consorzio, il quale provvede al recupero dei contributi pregressi nelle forme di legge.

Art. 24 bis

(Liquidazione - Scioglimento)

1. Qualora il Consorzio si sciolga e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto di eventuali indicazioni normative a riguardo.

Art. 24 ter

(Vigilanza)

1. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ove constatino gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

Art. 25

(Norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente disposto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

98A7164

DECRETO 15 luglio 1998.

Approvazione dello statuto del «Consorzio Imballaggi Alluminio - CIAL».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

Visti in particolare l'art. 37, commi 1 e 4, l'art. 38, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, e l'art. 40 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto lo statuto del «Consorzio Imballaggi Alluminio - brevemente denominato CIAL», costituito in Milano, con atto del 6 novembre 1997, n. 199177 di repertorio e n. 23290 di raccolta, a rogito dott. Pasquale Lebano, notaio in Milano, trasmesso ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con nota del 10 dicembre 1997;

Considerata la rappresentatività delle imprese aderenti al predetto Consorzio;

Considerato che ai fini degli obiettivi e del rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché per assicurare il necessario coordinamento con le disposizioni statutarie che disciplinano l'attività del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 ottobre 1997, si rendono indispensabili alcune modificazioni ed integrazioni al suddetto statuto del «Consorzio Imballaggi Alluminio - CIAL»;

Ritenuto di dover assicurare un congruo termine entro il quale il «Consorzio Imballaggi Alluminio - CIAL» dovrà provvedere a modificare ed integrare lo statuto vigente ai fini e per gli effetti dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, lo statuto del «Consorzio Imballaggi Alluminio - CIAL» allegato al presente decreto sotto la lettera «A».

2. Gli organi consortili provvederanno ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni allo statuto vigente del «Consorzio Imballaggi Alluminio - CIAL» di cui all'atto del 6 novembre 1997, n. 199177 di repertorio e n. 23290 di raccolta, a rogito dott. Pasquale Lebano, notaio in Milano, per conformarlo allo statuto di cui all'allegato «A», entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il presidente del «Consorzio Imballaggi Alluminio - CIAL» provvederà ad inviare al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato copia dello statuto integrato e modificato in conformità al presente decreto.

4. Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 15 luglio 1998

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

ALLEGATO "A"

CONSORZIO PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN ALLUMINIO

(CIAL)

STATUTO

TITOLO I - STRUTTURA ED ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Art. 1
(Natura, sede e durata del Consorzio)

1. E' costituito il Consorzio relativo agli imballaggi in alluminio di cui all'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (in appresso "Decreto legislativo"). La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2100; la durata può essere prorogata qualora permangano i presupposti normativi della sua costituzione.

2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme di cui agli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile.

3. La denominazione del Consorzio è "Consorzio Imballaggi Alluminio", ovvero, in forma abbreviata "CIAL".

4. La sede del Consorzio è in Bresso, Via Vittorio Veneto n. 106.

5. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima dello scadere del termine di durata

indicato al comma 1, previo parere del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2

(Consorziati)

1. Devono partecipare al Consorzio le imprese produttrici di imballaggi in alluminio che ne abbiano l'obbligo ai sensi dell'articolo 38, commi 3 e 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Hanno diritto di partecipare al Consorzio gli utilizzatori che producono imballaggi in alluminio e provvedono al loro riempimento, e gli utilizzatori che importano imballaggi in alluminio pieni.

3. Ai fini del presente statuto le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono distinte nelle seguenti categorie:
a) produttori e importatori di alluminio destinato alla fabbricazione di imballaggi;
b) fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti in alluminio;
c) utilizzatori che provvedono direttamente alla produzione di imballaggi in alluminio ed al loro riempimento e utilizzatori che importano imballaggi pieni in alluminio.

4. Le categorie di consorziati indicate al comma 3, lettere a) e b) partecipano al Consorzio in misura paritaria. Alla categoria di consorziati di cui alla lettera c) del medesimo comma 3 è riservata una quota di partecipazione del 15%.

5. Le imprese produttrici di imballaggi costituiti da materiali compositi partecipano al Consorzio ai sensi dei commi 1 e 2 qualora il materiale prevalente nella tipologia di imballaggio da essi prodotta sia costituito dall'alluminio, secondo criteri e modalità determinate con apposito regolamento. Possono partecipare al Consorzio anche i produttori di materiali compositi nei quali l'alluminio non costituisca materiale prevalente.

6. Le imprese che esercitano le attività proprie alle diverse categorie di consorziati indicate nel comma 3 sono inquadrate nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con apposito regolamento adottato a norma dell'articolo 17.

7. Il numero dei consorziati è illimitato.

Art. 3

(Oggetto del Consorzio)

1. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è costituito per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi in alluminio immessi sul mercato nazionale. In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce e promuove:

a) la ripresa degli imballaggi usati;

b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio in alluminio secondari e terziari su superfici private o ad esse equiparate;

c) il ritiro dei rifiuti di imballaggi in alluminio conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio.

2. Il Consorzio assicura il ritiro ed il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in alluminio provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo i criteri e le modalità precisati dal programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Promuove, inoltre, d'intesa con il CONAI, l'informazione degli utenti di imballaggi in alluminio, ed in particolare dei consumatori, che riguarda, tra l'altro:

a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

b) il ruolo degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori nel processo di riutilizzazione, recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in alluminio;

c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi in alluminio;

d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi in alluminio.

3. Al fine della migliore razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, nonché al fine di ottimizzare le forme di raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi in alluminio conferiti al servizio pubblico in sinergia con le altre frazioni merceologiche e di promuovere il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in alluminio ed il mercato delle materie prime e dei prodotti recuperati dai rifiuti stessi, il Consorzio svolge anche tutte le attività complementari, sussidiarie, coordinate e/o comunque connesse. Pone in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dalle altre norme primarie e secondarie direttamente o indirettamente attinenti.

4. Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali e può svolgere le attività di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Il Consorzio può inoltre coordinandosi con il CONAI stipulare, anche ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. specifici accordi e contratti di programma con:

a) il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;

b) i comuni, loro aziende municipalizzate, loro concessionari ed enti pubblici o privati;

c) consorzi, società, enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali.

5. Il Consorzio informa la propria azione ai principi e metodi di efficacia, efficienza , economicità e trasparenza..

6. Il consorzio si puo avvalere, nello svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati.

7. Il Consorzio con riferimento agli imballaggi in alluminio mette a punto e trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

8. Il Consorzio, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consorzio Nazionale Imballaggi l'elenco dei consorziati e una relazione sulla gestione comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio in alluminio. Nella relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali o eventuali proposte di adeguamento della normativa.

9. Il Consorzio puo presentare per i consorziati le comunicazioni previste dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

10. Il Consorzio può raccogliere deleghe dei consorziati e rappresentarli ai fini della loro adesione al Consorzio Nazionale Imballaggi o della loro partecipazione e voto nell'assemblea del CONAI.

11. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/CE.

12. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio in alluminio regolarmente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, integrazioni e norme attuative.

Art. 4

(Quote di partecipazione)

1. Le quote di partecipazione sono determinate dall'Assemblea. Nell'ambito di ciascuna categoria di cui all'articolo 2, comma 3 le quote di partecipazione sono assegnate ai singoli consorziati in base al rapporto tra la quantità di materiale di imballaggio in alluminio o di imballaggi in alluminio e relativi semilavorati che, sulla base delle fatture emesse, risulta immessa sul mercato da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è presentata domanda di ammissione, e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.

2. La determinazione della quota di partecipazione da assegnare in caso di adesione di un nuovo socio avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria, sulla base di apposita deliberazione della prima Assemblea utile.

3. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

4. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.

Art. 5

(Mezzi finanziari)

1. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività del Consorzio sono assicurati mediante:

a) le somme versate al Consorzio ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g), dello Statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) da destinarsi ai fini di cui agli articoli 3, comma 2, lettera h, e 14, comma 1, del predetto Statuto del CONAI;

b) i proventi delle attività svolte in attuazione delle disposizioni di legge e statutarie;

c) i contributi dei consorziati di cui all'art. 8, comma 1, lettera l);

d) i proventi della gestione patrimoniale

e) l'eventuale utilizzazione dei fondi di riserva

f) l'eventuale utilizzazione del fondo consortile, previa espressa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

g) dalle somme, diverse da quelle di cui all'articolo 14 dello statuto del CONAI, versate al Consorzio dal CONAI per le finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera o) del predetto statuto del CONAI.

Art. 6

(Obblighi e diritti dei consorziati)

1. Le deliberazioni degli organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme del presente statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al Consorzio.

2. I Consorziati hanno il diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio e delle sue articolazioni ed emanazioni di cui al precedente art. 3, comma 4.

3. Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni dei Consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dalla loro partecipazione al Consorzio.

4. In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con apposito regolamento vengono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento

5. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

b) versare l'eventuale contributo annuo deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l). Tale contributo è determinato in misura percentuale sulle quantità di materia prima per forniture destinate alla produzione di contenitori ed imballaggi in alluminio per il mercato interno o di imballaggi destinati al medesimo mercato prodotte o importate, secondo criteri fissato con apposito regolamento;

c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;

d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la massima riservatezza dei dati dei consorziati;

e) osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

f) favorire gli interessi del Consorzio.

6. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI ai sensi dell'articolo 41, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono obbligati ad indicare al CONAI che il Consorzio è il soggetto associativo costituito ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al quale partecipano.

7. I consorziati che effettuano operazioni di importazione di materie prime per imballaggi o imballaggi pieni e vuoti e relativi semilavorati sono tenuti a trasmettere annualmente al Consorzio gli elenchi riepilogativi delle operazioni predette.

8. Il Consorzio comunica all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti e al CONAI i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.

TITOLO II
ORGANI
Art. 7
(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea dei consorziati;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente ed il VIce-Presidente;

d) il Collegio dei Revisori contabili.

Art. 8
(Composizione e funzione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea del consorzio:

a) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei revisori contabili e del Collegio dei probiviri;

b) approva il bilancio;

c) approva i regolamenti consortili;

d) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;

e) determina l'ammontare delle quote di partecipazione al Consorzio a carico dei singoli consorziati;

f) approva la ripartizione delle quote di partecipazione tra i consorziati;

g) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio;

h) delibera le proposte di modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo;

i) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al Presidente ed ai vice presidenti, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai revisori contabili;

j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente statuto ovvero sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

l) delibera sui contributi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).

Art 9

(Funzionamento dell'Assemblea)

1. L'Assemblea del Consorzio è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno per la determinazione delle quote di partecipazione e la ripartizione delle stesse tra i consorziati e per l'approvazione del bilancio consuntivo.

2. La convocazione ha luogo a mezzo di raccomandata o di telefax almeno 15 giorni prima dell'adunanza. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.

3. L'Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione puo essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati detentori di almeno un quinto delle quote di partecipazione al consorzio o dal collegio dei revisori contabili. In tali casi il Consiglio di Amministrazione è tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 10 giorni, a norma del precedente comma 2.

4. Ogni consorziato puo partecipare all'Assemblea attraverso un proprio delegato; non sono ammesse più di cinque deleghe.

5. L'Assemblea e validamente costituita, in prima convocazione, quando i rappresentanti delle imprese consorziate presenti costituiscono più della metà delle

quote consortili complessive. In seconda convocazione, qualunque sia la percentuale di quote consortile rappresentate dai partecipanti.

6. Ogni consorziato esprime nell'Assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio.

7. Salvo quanto previsto dal comma 8, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei partecipanti.

8. E' necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti dei partecipanti per l'approvazione dei regolamenti consortili e delle relative modifiche nonché per l'approvazione delle eventuali proposte di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo. Tali deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei vice presidenti o dal consigliere più anziano.

10. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano alle Assemblee, compatibilmente con la natura del Consorzio e con questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2363 e seguenti del codice civile.

Art. 10

(Composizione e funzioni del Consiglio d'amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione e composto da un numero di membri compreso fra sette e diciannove; i membri sono eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei consorziati, che ne determina il numero.

2. Ciascuna categoria di consorziati ha diritto ad esprimere almeno un consigliere di amministrazione. Le modalità relative verranno determinate in sede regolamentare.

3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale del consorzio. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa altresì il collegio dei revisori contabili.

4. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione:

a) elegge tra i propri membri, il Presidente, il Vice Presidente;

b) determina le funzioni del Vice-Presidente;

c) convoca l'assemblea;

d) conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;

e) definisce, in conformità alle disposizioni di legge del presente statuto, l'ammontare e la ripartizione delle quote da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

f) redige il bilancio preventivo triennale, il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo annuale, nonchè la relazione afferente quest'ultimo;

g) determina l'entità dei contributi annuali a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento;

h) predispone la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonchè i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggi in acciaio;

i) designa i candidati del settore alluminio a comporre il Consiglio di amministrazione del CONAI;

j) adotta gli schemi di regolamenti consortili iniziali e le loro successive modificazioni da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

k) adotta il programma pluriennale ed annuale di attività del consorzio;

l) delibera sulle proposte di eventuale articolazione regionale ed interregionale del Consorzio e sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui all'art. 3, comma 4;

m) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;

n) delibera su tutte le materie di cui al precedente articolo 3;

o) nomina il direttore generale del Consorzio, se necessario;

p) determina l'organico del personale del Consorzio;

q) nomina, se del caso, il Comitato esecutivo

r) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando il percepimento delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ed al CONAI; delibera altresì sull'esclusione dei consorziati;

s) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del consorzio e determina l'entità delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 4;

t) autorizza il Presidente o il vice presidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

u) delibera in merito a tutte le funzioni nell'ambito del programma specifico di prevenzione e dei programmi di attività e di investimento che elabora e sottopone all'Assemblea per l'approvazione;

v) trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ed al CONAI i programmi di attività e i bilanci preventivo e consuntivo;

x) delibera ogni altro atto o iniziativa opportuna per assicurare il necessario coordinamento con l'Amministrazione pubblica, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, il CONAI, gli altri consorzi e soggetti associativi costituiti ai sensi degli articoli 38 e 40 del decreto legislativo 22/97;

y) determina l'organico del personale del consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna con particolare riguarda all'assunzione e al licenziamento del personale dirigente;

z) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che , per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del consorzio.

2. Il consiglio di amministrazione può:

a) avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati

b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a) lo svolgimento di determinate funzioni.

Art. 11
(Funzionamento del Consiglio d'amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per non più di due volte.

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione ha luogo esclusivamente tramite elezione di altro consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore; a tale fine viene convocata un'assemblea dei consorziati entro trenta giorni del momento in cui il Consiglio di amministrazione sia venuto a conoscenza della cessazione. Il consigliere nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione del quale è entrato a far parte.

3. Qualora, per qualunque ragione, vengano a cessare dalla carica la metà dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a cessare tutti i consiglieri l'assemblea per la ricostituzione dell'organo e immediatamente convocata anche da un solo consorziato.

4. Il diritto di revoca dei Consiglieri spetta all'assemblea; tale diritto può essere esercitato solo per giustificato motivo.

5. Il Consiglio di Amministrazione e convocato mediante invito scritto dal Presidente ed, in caso di assenza o impedimento, da uno dei vice-presidenti, tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare; oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione è fatta per iscritto (raccomandata, telefax od altro), deve contenere l'elenco delle materie da trattare e deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza; nei casi urgenti, deve avvenire con mezzi idonei in modo che i consiglieri ne siano informati almeno due giorni prima.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario il voto favorevole della metà dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice-presidenti o dal Consigliere all'uopo nominato dallo stesso consiglio.

10. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

11. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario del Consiglio d'amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

12. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.

Art. 12

(Presidente e Vice Presidente)

1. Il Presidente e il Vice Presidenti del Consorzio sono nominati dal Consiglio di amministrazione per il periodo massimo della loro durata e sono rieleggibili per non piu di una volta consecutivamente.

2. Spetta al Presidente:

a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio;

b) la firma sociale;

c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea

d) la rappresentanza del Consorzio con le Pubbliche amministrazioni

3. In caso di assoluta urgenza e conseguente impossibilità di convocare utilmente il consiglio di amministrazione il Presidente puo adottare temporaneamente i provvedimenti piu opportuni; in tale caso e tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

4. In caso di assenza dichiarata o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal vice presidente

5. I compiti e le funzioni del Vice Presidente sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 13

(Collegio dei revisori contabili)

1. Il Collegio dei Revisori contabili è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. I componenti del Collegio sono designati dall'Assemblea, fra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

3. Il Collegio dei revisori contabili provvede alla nomina del Presidente fra i propri componenti.

4. I Revisori contabili durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

5. In caso di cessazione della carica per qualsiasi causa, subentrano i revisori supplenti in ordine di età. Il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del collegio di cui è entrato a far parte.

6. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'Assemblea, e può essere esercitato solo per giusta causa.

7. Il Collegio dei revisori contabili:

a) controlla la gestione del Consorzio;

b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al bilancio preventivo, nonché alle scritture contabili ed ai libri consortili;

c) accerta la regolare tenuta della contabilità;

d) redige annualmente la relazione di competenza e commento del bilancio consuntivo.

8. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono intervenire a quelle dell'Assemblea; possono, inoltre, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione di controllo.

9. All'attività del Collegio dei revisori contabili si applicano, in quanto compatibili con la natura del consorzio e con il presente statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Art. 14
(Direttore Generale)

1. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo dirigenziale.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da contratto di diritto privato.

3. Il Direttore generale coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili, dirige il Consorzio, assume nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione il personale dipendente, salvo i dirigenti, avendo la responsabilità dei relativi rapporti di lavoro e in genere dell'organizzazione del Consorzio secondo le modalità eventualmente indicate dal Consiglio di amministrazione, ha la gestione dei rapporti con le banche e gli enti previdenziali.

4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio d'amministrazione, senza diritto di voto.

Art. 15

(Comitato esecutivo)

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, nel proprio seno, un Comitato Esecutivo composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5.

2. Il Comitato esecutivo delibera sulle materie stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed esercita le funzioni delegate da quest'ultimo.

3. Per la validità delle deliberazioni del Comitato esecutivo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 16

(Esercizio sociale e bilancio)

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere predisposto entro il 30 settembre dell'anno precedente cui si riferisce.

3. Il bilancio di previsione è accompagnato da:

a) una relazione illustrata sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;

b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

4. Contestualmente al bilancio annuale di previsione, il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio triennale, idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio.

5. I documenti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun Consorziato di prenderne visione.

6. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo è costituito dalla relazione sulla gestione, lo stato patrimoniale e il conto economico e dalla nota integrativa.

7. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

8. Le norme specifiche di amministrazione finanziaria e contabilità sono definite con apposito regolamento adottate dal Consiglio di Amministrazione.

9. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono trasmessi all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti.

Art. 17

(Regolamenti consortili)

1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del consorzio e dello svolgimento delle sue attività il Consiglio di amministrazione propone all'assemblea appositi regolamenti.

2. I regolamenti consortili e le relative modifiche devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero dell'ambiente e dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato che possono richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi.

Art. 18

(Fondo consortile - Fondo di riserve)

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di cui è titolare. L'entità della somma da conferire per ogni quota del Consorzio e determinata dall'Assemblea.

2. Le quote di partecipazione sono determinate dall'Assemblea.

3. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

4. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

5. L'assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione.

Art. 19

(Rapporti con il Consorzio Nazionale degli Imballaggi)

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con il CONAI.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consorzio trasmette al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti una relazione sulla gestione, comprendente:

a) il programma specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.

3. Nella relazione di cui al comma precedente possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consorzio comunica al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti l'elenco dei propri partecipanti; inoltre il Consorzio comunica senza indugio al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti i nominativi degli operatori economici che hanno cessato di far parte del Consorzio e di quelli noti e non iscritti.

Art. 20

(Rapporti con altri Consorzi, con organi preesistenti, con gli utilizzatori e loro organizzazioni)

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con gli altri soggetti associativi e con i consorzi di cui agli articoli 38 e 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; in particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare, nelle forme più opportune, forme di concertazione permanente per tutto ciò che attiene alle materie di interesse dei produttori.

2. Il Consorzio collabora altresì con gli utilizzatori e/o loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.

Art. 21

(Ingresso esclusione e recesso dei Consorziati)

1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'art. 2 del presente statuto, possono chiedere di aderire al Consorzio inviando la richiesta di adesione al Consiglio di Amministrazione, nella quale devono dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 2, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per i consorziati.

2. Il Consiglio di Amministrazione, previa indicazione dei dati che l'aspirante deve fornire contestualmente o successivamente alla presentazione della richiesta, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione può essere respinta solo in presenza di giustificate e comprovate ragioni ed il relativo provvedimento deve essere comunicato all'Osservatorio nazionale sui rifiuti.

3. I consorziati possono recedere dal Consorzio. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Consorzio e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa, con contestuale obbligo di versamento da parte del recedente di tutti i contributi dovuti fino alla fine dell'esercizio in corso, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.

4. I consorziati nei cui confronti sia in corso una procedura di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di liquidazione volontaria possono chiedere di essere sospesi dall'adempimento delle obbligazioni consortili. Su tale richiesta delibera il Consiglio di Amministrazione, il quale può respingerla solo in presenza di gravi motivi.

5. Il Consiglio d'amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio qualora il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

6. Il Consorzio comunica all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti e al CONAI i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.

Art. 22

(Rapporti con l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti ed obblighi di partecipazione al Consorzio)

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti di cui all'art. 26 del decreto legislativo; in particolare, il Consorzio comunica all'Osservatorio ed al CONAI i

nominativi dei soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 2, commi 1 e 2, del presente statuto, che non hanno aderito al Consorzio. Tale comunicazione si intende finalizzata allo scopo di consentire all'Osservatorio ed al CONAI di verificare l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 38 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Nell'ipotesi in cui risulti che tali soggetti non abbiano adempimento agli obblighi di cui all'art. 38 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il Consiglio di Amministrazione intima agli stessi di aderire al Consorzio e, in caso di mancata adesione, il Consorzio provvede ai sensi di legge.

Art. 23
(Clausola arbitrale).

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra il Consorzio e ciascun consorziato, ovvero fra i consorziati medesimi, in relazione all'interpretazione e/o all'applicazione del presente statuto, e più in generale all'esercizio dell'attività consortile, viene decisa, in via definitiva, da un collegio arbitrale composto da tre arbitri.

2. La parte che intende procedere al giudizio è tenuta a darne comunicazione, a mezzo di raccomandata a.r. o telefax, alla parte contro la quale intende procedere, indicando:

a) l'oggetto della controversia;

b) l'arbitro designato.

3. L'altra parte, entro il termine di trenta giorni da detta comunicazione ha l'onere di comunicare, a mezzo di raccomandata a.r. o telefax, il nome dell'arbitro da essa designato. In difetto di nomina si applica l'art. 810, comma 2, c.p.c.: in tal caso le spese per la nomina di tale arbitro sono a carico della parte che non ha effettuato la nomina.

4. I due arbitri così nominati, entro e non oltre trenta giorni dalla nomina del secondo, provvedono alla nomina del terzo arbitro che avrà funzioni di Presidente del Collegio. In mancanza di accordo provvede il Presidente del Tribunale di Milano su ricorso della parte più diligente.

5. Nell'ipotesi in cui la controversia riguardi tre o più parti, la nomina di tutti e tre gli arbitri viene effettuata dal collegio dei revisori, che provvede altresì a precisare quale tra gli arbitri svolge le funzioni di Presidente.

6. L'arbitrato ha sede in Milano.

7. L'arbitrato viene svolto dedotta ogni formalità procedurale non essenziale; gli arbitri giudicano in via rituale secondo diritto.

8. Gli arbitri rendono la loro decisione entro novanta giorni dalla costituzione del collegio arbitrale. Il termine si interrompe per il periodo necessario all'eventuale sostituzione di uno o più arbitri.

9. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme agli artt. 806 e seguenti c.p.c..

Art. 24

(Scioglimento e liquidazione)

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

2. Il bilancio finale di liquidazione approvato con voto unanime dell'Assemblea, costituita con la presenza di tutti di consorziati, non è soggetto a reclamo e si intende approvato ai fini dell'art. 2454 del cod. civ. anche se non sia compiuto il termine ivi previsto.

DECRETO 15 luglio 1998.

Approvazione dello statuto del «Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali, esausti».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

Visto in particolare l'art. 47 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che prevede la costituzione del Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali e animali, esausti;

Considerata la necessità di procedere all'approvazione dello statuto al fine della costituzione del «Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali e animali, esausti»;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato lo statuto del «Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali e animali, esausti», allegato al presente decreto sotto la lettera «A».

2. Il presidente del «Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali e animali, esausti», invierà al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato lo statuto del Consorzio medesimo entro i trenta giorni successivi alla stipula dell'atto costitutivo.

3. Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 15 luglio 1998

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

STATUTO DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO NAZIONALE DI RACCOLTA E TRATTAMENTO OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI

TITOLO I
STRUTTURA ED ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Art. 1
Costituzione del Consorzio

1. E' costituito il "Consorzio Obbligatorio Nazionale di Raccolta e Trattamento degli Oli e dei Grassi Vegetali ed Animali, esausti", in appresso denominati "Consorzio", ai sensi dell'art.47 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, e sue successive integrazioni e modificazioni. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha personalità giuridica di diritto privato.

Art. 2
Sede e durata

1. Il consorzio ha sede legale in .... e sede operativa a Milano.
Il Consorzio ha durata illimitata e comunque connessa alla permanenza dei presupposti normativi per la sua costituzione.

Art. 3
Oggetto e finalità

1. Il Consorzio non ha scopo di lucro.

2. Il Consorzio assicura e promuove su tutto il territorio nazionale:

a) la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il riutilizzo di oli e grassi vegetali ed animali esausti fatti salvi i rifiuti animali disciplinati dal Dlgs 14 dicembre 1992, n. 508;

b) lo smaltimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;

c) lo svolgimento di indagini di mercato e studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e grassi vegetali ed animali esausti.

3. Il Consorzio, nell'esplicazione dei compiti e per il perseguimento di fini consortili è legittimato a porre in essere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi consortili e comunque direttamente o indirettamente connessi all'attività consortile.

4. Il consorzio ha la facoltà di stipulare accordi con enti locali territoriali e loro aziende ai fini dell'attività consortile.

5. Il Consorzio nel perseguire i propri fini istituzionali si uniforma a criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, provvedendo ad affidare gli incarichi di raccolta, trasporto, riciclo e recupero ad imprese autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, senza creare discriminazioni sul mercato od ostacolare la concorrenza. Fino alla definizione delle citate convenzioni, le attività di raccolta, trasporto, riciclo e recupero continuano ad essere svolte dalle imprese consorziate e debitamente autorizzate ai sensi del dl.gs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali e interregionali e può svolgere le attività di cui al presente articolo attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Il Consorzio può stipulare, anche ai sensi dell'art. 25 del Dlgs

5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni specifici accordi e/o apposite convenzioni con:

a) il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) i Comuni, le comunità montane -e i loro consorzi-, aziende municipalizzate, loro concessionari, enti pubblici e privati, Regioni;

c) consorzi, società, enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario, comprese tra i fini istituzionali.

7. Al fine di migliorare la razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, nonché al fine di ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio, lo stesso svolge tutte le attività anche complementari o sussidiarie direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse compresa l'assunzione di iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della raccolta e del recupero degli oli e grassi vegetali ed animali usati. Pone in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione previsti dal Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e dalle altre norme primarie e secondarie direttamente o indirettamente attinenti.

8. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/CE.

9. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario. In particolare, fermo restando quando previsto dall'articolo 47, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e fatto assoluto divieto al Consorzio ed ai consorziati di ostacolare o impedire lo svolgimento di attività economiche e di gestione degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti e regolarmente autorizzate ai sensi del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Soci del Consorzio

1. Partecipano al Consorzio:

a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti

b) le imprese che riciclano e recuperano di oli e grassi vegetali ed animali esausti, anche con eventuale riutilizzo degli stessi oli rigenerati;

c) le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e stoccaggio di oli e grassi vegetali ed animali esausti.

d) le imprese di produzione ed importazione di oli e grassi vegetali ed animali per uso alimentare umano destinati al mercato interno.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al Consorzio tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali associazioni aderiscono esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate.

3. E' consentita l'adesione di enti ed associazioni che perseguono scopi compatibili con i presupposti normativi per la costituzione del Consorzio e con l'oggetto sociale degli imprenditori di cui al comma 1, in qualità di soci simpatizzanti.

4. Il numero dei partecipanti al Consorzio è illimitato.

Art. 5

Quote di partecipazione al Consorzio

1. I consorziati partecipano al Consorzio distinti nelle seguenti categorie di appartenenza:

a) produttori, importatori e detentori di oli e grassi vegetali ed animali esausti;

b) riciclatori e recuperatori di oli e grassi vegetali ed animali esausti;

c) raccoglitori di oli e grassi vegetali ed animali esausti;

d) produttori ed importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare umano destinati al mercato interno

2. Il valore unitario delle quote di partecipazione al consorzio è determinato dall'Assemblea.

3. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite nelle seguenti percentuali:

a) ai produttori, importatori, detentori: 33 %;

b) ai riciclatori e recuperatori: 33 %;

c) ai raccoglitori: 33%;

d) ai produttori ed importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare umano destinati al mercato interno: 1%.

4. Nell'ambito di ciascuna categoria la ripartizione delle quote avviene in base al rapporto tra la capacità produttiva e/o le quantità trattate del singolo consorziato e la capacità complessiva e/o il totale delle quantità trattate di tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.

5. La determinazione della quota in caso di nuovi soci avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote dei consorziati appartenenti alla medesima categoria ed è di competenza del Consiglio di Amministrazione che annualmente provvede alla redistribuzione delle quote.

6. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.

Art. 6

Obblighi dei consorziati

1. I consorziati sono obbligati:

a) ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, assunte per il perseguimento e la realizzazione dei fini del Consorzio stesso;

b) ad operare per mezzo del Consorzio ed in ottemperanza alle indicazioni del Consorzio stesso per quanto attiene alle attività di cui all'oggetto consortile.

2. Il Consorzio verifica il corretto adempimento degli obblighi nascenti dalla partecipazione ad esso e, attraverso i propri organi, ovvero avvalendosi delle competenti autorità locali e nazionali, promuove le azioni opportune al fine di accertare e reprimere le violazioni agli obblighi stessi.

Art. 7

Finanziamento delle attività del consorzio

1. Il Consorzio finanzia lo svolgimento delle attività istituzionali nel rispetto della ripartizione delle quote di cui al comma 3, articolo 5 mediante:

a) le quote di partecipazione consortili secondo criteri di determinazione proposti dal Consiglio di Ammnistrazione ed approvati dall'Assemblea;

b) i proventi delle attività svolte dal Consorzio in attuazione delle norme, dei regolamenti e dello statuto, ed in particolare il prezzo di cessione di oli e grassi vegetali ed animali esausti alle imprese che ne effettuano la rigenerazione;

c) eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici o privati;

d) i proventi della gestione patrimoniale.

e) il contributo di riciclaggio sugli oli e grassi vegetali ed animali per uso alimentare umano destinati al mercato interno prodotti ed importati. Tale contributo è

determinato annualmente su proposta del Consiglio di Amministrazione con Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, nella misura necessaria per garantire l'equilibrio della gestione del Consorzio;

f) l'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità di cui al successivo articolo 20.

2. Le modalità ed i termini di riscossione e versamento al Consorzio dei contributi di riutilizzo, sono stabilite dal Consiglio d'amministrazione.

TITOLO II

ORGANI

Art. 8

Determinazione compensi e prezzo cessione

1. I criteri per la determinazione del compenso per la raccolta e il prezzo di cessione degli oli e grassi esausti saranno determinato dal C.d.A., tenendo conto del prezzo di cessione degli oli vegetali ed animali esausti applicato in Italia e nei principali paesi della Comunità.

Art. 9

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio d'Amministrazione
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10

Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente su mandato del Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 15 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione del giorno, del luogo, della data della prima e della seconda convocazione, che puo essere fissata non prima di 24 ore dalla prima adunanza.

2. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su mandato del Consiglio d'Amministrazione, laddove quest'ultimo lo ritenga necessario.
La convocazione straordinaria può, altresì, essere richiesta da un numero di consorziati titolari di almeno un terzo delle quote o da un terzo del C.d.A. In tale ipotesi il Presidente deve procedere entro 10 giorni dalla richiesta alla convocazione dell'Assemblea.

3. Ogni consorziato partecipa all'Assemblea con il legale rappresentante o con un proprio delegato, la cui veste può essere assunta anche da un altro consorziato. In quest'ultimo caso il numero delle deleghe è limitato a tre.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o in caso di sua assenza o impedimento dal vice Presidente o in caso di assenza anche di questo dal consigliere più anziano di età.

5. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalle precedenti disposizioni si applicano, compatibilmente con la natura del Consorzio e con questo statuto, le disposizioni previste dal Codice Civile.

Art. 11

Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:

a) elegge i membri del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori contabili;

b) approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale;

c) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche;

d) approva i programmi di attività e di investimento del consorzio;

e) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al fondo dei singoli consorziati;

f) approva la ripartizione delle quote di partecipazione;

g) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma di gestione, nonchè i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero degli oli e grassi vegetali ed animali esausti;

h) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al presidente ed ai vice presidenti, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai membri del consiglio di amministrazione ed ai revisori contabili;

i) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari ed al versamento dei contributi di cui all'articolo 7;

k) delibera sull'ammissione di nuovi soci e le conseguenti modifiche delle quote consortili ai sensi dell'articolo 5 del presente statuto;

l) delibera sulla istituzione di eventuali sedi secondarie;

m)delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

2. Tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione al fondo ovvero un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione possono chiedere al consiglio di includere tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea, convocata ai sensi del comma 3 o su richiesta dei consorziati stessi ai sensi dell'articolo 10, comma 2, l'approvazione di modificazioni dei regolamenti consortili . La richiesta, nel caso di convocazione ai sensi del comma 3, deve pervenire al Consiglio almeno sessanta giorni prima di quello richiesto per lo svolgimento dell'assemblea.

3. L'assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

4. In seconda convocazione è comunque necessario l'intervento di tanti consorziati che rappresentino più della metà delle quote del fondo consortile ed il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti per le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio e dei regolamenti consortili, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie .

Art. 12

Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

2. Le proposte di modifica dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi delle quote presenti o rappresentate. Tali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

3. In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le attività sociali , deve essere destinato agli scopi del Consorzio o a scopi affini, secondo le eventuali indicazioni normative.

Art. 13

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è composto dal Presidente, dal vice Presidente e da almeno 8 membri. I membri elettivi sono nominati in rappresentanza dei consorziati tenendo conto delle quote di partecipazione e delle necessità di assicurare la presenza di tutte le categorie consorziate.

2. I membri in rappresentanza dei consorziati sono eletti mediante votazione su liste distinte per ciascuna delle categorie di consorziati con voto limitato, rispettivamente, a tre preferenze.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

4. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più dei membri del Consiglio nominati dall'Assemblea nel corso del mandato, la sua sostituzione avrà luogo esclusivamente mediante cooptazione e comunque nell'ambito delle categorie di appartenenza con riferimento al primo dei candidati non eletti.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invito scritto dal Presidente ed in caso di assenza o impedimento dal vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. In questo caso il Consiglio dovrà essere convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

6. La convocazione e fatta a mezzo invito da comunicarsi non meno di sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi idonei in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno due giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato anche al Ministero dell'Ambiente, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

7. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal vice Presidente e in sua mancanza dal consigliere più anziano di età.

Art. 14

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio che non siano riservati all'Assemblea ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.

2. Il consiglio può altresì delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

3. Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

a) nominare il Presidente e il Vice presidente
b) dare mandato al presidente di convocare l'assemblea;
c) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo nonché la relazione illustrativa
d) adottare regolamenti consortili provvisori e definitivi e le loro successive integrazioni e/o modificazioni da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
e) adottare il programma annuale o pluriennale;
f) deliberare sulle proposte di eventuale articolazione regionale ed interregionale del Consorzio e sulle proposte di convenzione con gli enti locali territoriali e le loro aziende di cui all'art. 3 del presente statuto;
g) deliberare sulla stipula degli atti e dei contratti di ogni genere inerenti all'attività consortile;
h) deliberare su tutte le materie di cui al presente articolo;
i) determinare l'organico ed assumere il personale del Consorzio e le strutture organizzative e l'affidamento di procedure ai funzionari del Consorzio stesso;
l) vigilare per l'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio nei modi e con le procedure previste dall'art. 6, comma 2, del presente statuto;
m) porre in essere gli atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o del presente statuto siano riservati ad altri organi del Consorzio;
n) proporre l'istituzione di sedi secondarie;

o) adottare programmi di attività ed investimento del Consorzio;

p) stabilire le modalità organizzative della raccolta, dello stoccaggio e del trattamento;

q) stabilire le modalità ed i termini di riscossione e versamento delle somme di cui all'articolo 20;

r) stabilire i criteri per determinare il prezzo di cessione;

s) approvare la ripartizione e la redistribuzione annuale delle quote di partecipazione.

Art. 15

Presidente e vice Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Il vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio in giudizio e nei confronti dei terzi ed ha la firma sociale.

4. Presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e rappresenta il Consorzio con le pubbliche amministrazioni.

5. In caso di assenza dichiarata o impedimento le funzioni a lui attribuite sono svolte dal vice Presidente ed in sua assenza dal consigliere più anziano di età.

Art. 16

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori è costituito da sette membri effettivi e due supplenti. Tre membri effettivi sono nominati uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e uno dal Ministro delle politiche agricole. Gli altri membri sono eletti dall'Assemblea. Per i membri di nomina ministeriale non è richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. I Revisori dei Conti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria del Consorzio e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

4. I revisori partecipano all'assemblea e alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

5. I revisori dei Conti supplenti subentrano a quelli effettivi secondo l'anzianità di carica. In caso di pari anzianità prevale l'età anagrafica.

6. I revisori di nomina ministeriale possono essere revocati solo dai Ministri che li hanno nominati.

TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 17
Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

3. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale del Consorzio e dalla nota illustrativa, redatti nelle forme previste dal Codice civile.

4. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai Revisori almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea che deve deliberare sulla loro approvazione.

5. I bilanci, di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo, corredati da relazione tecnica sull'attività consortile, dovranno essere inviati al Ministero dell'Ambiente e al Ministero dell'Industria entro 60 giorni dalla loro approvazione ed all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti.

Art. 18

Rapporti con le amministrazioni pubbliche

1. Il Consorzio svolge le proprie attività di collegamento e collaborazione per quanto di rispettiva competenza con il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e le altre amministrazioni competenti.

2. Il Consorzio, in particolare, comunica al Ministero dell'Ambiente ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato tutti gli atti di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 dell'art. 5.

3. Ove i Ministeri formulino dei rilievi, l'Assemblea è tenuta a deliberare su di essi entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ministeriale. Le controdeduzioni deliberate dall'Assemblea sono inviate ai Ministeri. Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi trenta giorni i bilanci si intendono approvati. Il Consorzio trasmette ai Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato la composizione degli organi consortili e le loro eventuali variazioni.

4. Il Consorzio comunica all'Osservatorio i nominativi dei soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, comma 1 del presente statuto che hanno aderito al Consorzio e le quantità raccolte e recuperato nell'anno precedente entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 19

Regolamenti consortili

1. Il funzionamento e l'organizzazione del Consorzio possono essere disciplinati da regolamenti deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed approvati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 20

Fondo consortile

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di cui è titolare. L'entità della somma da conferire per ogni quota del Consorzio è determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziaria, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

Recesso dei consorziati e cessazione del Consorzio

1. I consorziati possono richiedere, previa domanda scritta, che sia disposta la propria esclusione dal Consorzio dichiarando di non svolgere più attività prevista dall'art. del

presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione, previa verifica di quanto dichiarato dal recedente, provvede ad escludere il socio dall'elenco dei consorziati. Il socio escluso deve comunque concorrere alla eventuale Costituzione del Fondo Consortile deliberata per l'anno in corso e deve far fronte a tutti gli impegni contratti nei confronti del Consorzio pro—quota in ragione del periodo residuo di permanenza nel corso dell'anno.

2. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualsiasi titolo al consorziato escluso.

3. I consorziati nei cui confronti sia in corso una procedura di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di liquidazione volontaria possono chiedere di essere sospesi dall'adempimento detti obblighi consortili. Su tale richiesta delibera il consiglio di amministrazione il quale può respingerla solo in presenza di gravi motivi.

Art. 22

Rapporti con l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in collegamento ed in costante collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti di cui all'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 23

Vigilanza

1. Il Ministero dell'Ambiente d'intesa con il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ove constati gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili puo disporre lo

scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato dell'ordinaria amministrazione in attesa della ricostituzione degli organi stessi. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione, il Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato nominano un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

Art. 23

Applicazione del codice civile e delle leggi regolanti la materia

1. Per tutto quanto non esplicitamente disposto valgono, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con lo statuto, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

98A7166

DECRETO 15 luglio 1998.

Approvazione dello statuto del «Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

Visti in particolare l'art. 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che prevede la costituzione del «Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene»;

Considerata la necessità di procedere all'approvazione dello statuto al fine della costituzione del «Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene»;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato lo statuto del «Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene» allegato al presente decreto sotto la lettera «A».

2. Il presidente del «Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene» invierà al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato lo statuto del Consorzio medesimo entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo.

3. Gli obiettivi minimi di riciclaggio di cui all'art. 48, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono fissati nella misura del 15% dei beni in polietilene immessi al consumo sul mercato nazionale. Tali obiettivi saranno aggiornati periodicamente con le modalità di cui al predetto art. 48, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

4. Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 15 luglio 1998

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

ALLEGATO "A"

ARTICOLO 1

(Denominazione Personalità Giuridica - Sede)

1 - In conformità all'articolo 48 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni è costituito il "Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei rifiuti di beni in polietilene", esclusi gli imballaggi di cui all'art. 35, comma 1, lettere a), b), c) e d) del citato decreto legislativo, in appresso denominato Consorzio.

2 - Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3 - Il Consorzio ha sede legale in .... e può costituire, per delibera assembleare, sedi distaccate e/o stabilire altra sede operativa.

ARTICOLO 2

(Durata)

1 - Il Consorzio ha durata illimitata e comunque connessa alla permanenza dei presupposti normativi per la sua costituzione.

ARTICOLO 3

(Scopo - Oggetto Sociale)

1 - Il Consorzio non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere le attività di raccolta, riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti di beni in polietilene di cui all'articolo 48, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con particolare riguardo ai rifiuti di beni in polietilene di provenienza agricola, quali, a solo titolo esemplificativo, teloni agricoli, pacciamatura, tubi per irrigazione, nonché ai grandi contenitori, anche per uso di igiene ambientale.

2 - Non rientrano tra le attività del Consorzio la raccolta, il riciclaggio ed il recupero degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio disciplinati nel titolo II, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3 - Il Consorzio ha l'obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine il Consorzio:

a) promuove la gestione del flusso dei rifiuti di beni a base di polietilene;

b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene utilizzati sul territorio nazionale, fornendo anche assistenza nella creazione di circuiti ed impianti di riciclaggio e di recupero;

c) promuove accordi tra imprese e società interessate nonché con altri soggetti ed Enti che effettuano attività di raccolta differenziata;

d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di gestione dei rifiuti di beni in polietilene, che riguarda, tra l'altro, i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili ed il ruolo degli utenti nel processo di riutilizzazione, di riciclaggio e di recupero;

e) favorisce il corretto smaltimento dei rifiuti di beni in polietilene, nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, fatto comunque salvo il rispetto degli obiettivi minimi di riciclaggio fissati ai sensi dell'articolo 48, comma 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e delle disposizioni contro l'inquinamento;

f) può prevedere forme di deposito cauzionale nella distribuzione dei prodotti dei consorziati.

g) assicura il ritiro dei rifiuti dei beni di polietilene provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico.

4 - Al fine della migliore razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, nonché al fine di ottimizzare le forme di conferimento, raccolta, trasporto e le attività di riciclaggio e di recupero, e di favorire il mercato delle materie prime e dei prodotti recuperati dai rifiuti di beni in polietilene il consorzio svolge, altresì, tutte le attività

complementari, sussidiarie, coordinate e/o comunque connesse. In particolare il Consorzio può:

a) fornire assistenza nella creazione di circuiti ed impianti di riciclaggio e di recupero;

b) promuovere accordi tra imprese e società interessate;

c) promuovere e partecipare alla progettazione di impianti;

d) rappresentare le imprese consorziate presso le autorità pubbliche;

e) favorire accordi tra le aziende produttrici, utilizzatrici e distributrici, nonché con altri soggetti o enti che effettuano attività di raccolta differenziata;

f) realizzare accordi di collaborazione con consorzi o altri enti privati o pubblici con analoghe finalità;

g) effettuare operazioni mobiliari, immobiliari, e finanziarie;

h) promuovere campagne di informazione;

i) ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e concludere accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati.

5 - Il Consorzio svolge le proprie funzioni statutarie secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

6 - Il Consorzio comunica annualmente all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 un proprio programma di gestione integrata dei rifiuti di beni in polietilene.

7 - Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/CE.

8 - Nel perseguimento delle sue attività istituzionali, fermo quanto previsto dall'articolo 48, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di gestione dei rifiuti di beni in polietilene regolarmente autorizzate ai sensi del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 4

(Consorziati)

1 - Sono obbligati a partecipare al Consorzio i produttori e gli importatori di beni in polietilene, i trasformatori di beni in polietilene, le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di beni in polietilene, direttamente o tramite le rispettive associazioni nazionali di categoria, le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene.

2 - Ai fini del presente statuto le imprese di cui al comma 1 sono distinte nelle seguenti categorie:

a) produttori e importatori di materie prime destinate alla fabbricazione di beni in polietilene;

b) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;

c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene o loro associazioni nazionali di categoria;

d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene.

3 - Le imprese che esercitano le attività proprie delle diverse categorie di consociati indicate nel comma 2 partecipano al Consorzio nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con apposito regolamento.

4 - Possono fare parte in qualità di soci aggregati, qualora ne facciano richiesta:
a) i raggruppamenti, formalmente costituiti, di imprese private e/o pubbliche e Consorzi anche con partecipazione pubblica, i cui scopi rientrino tra quelli del Consorzio;
b) Ogni altro soggetto che svolge attività connesse direttamente o indirettamente a quelle rientranti nell'oggetto consortile, ivi compresi i rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria o di enti /o imprese il cui oggetto abbia diretta attinenza con quello del Consorzio.

5 - I consorziati di cui al comma 2, lettera a), b) e d) possono partecipare al Consorzio anche tramite le loro associazioni nazionali di categoria.

6 - Il numero dei consorziati è illimitato.

ARTICOLO 5

(Ammissione)

1 - La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata al Presidente del Consiglio di amministrazione.

2 - Con la domanda, che deve essere scritta, il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui all'articolo 4, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti cosortili e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per il Consorzio.

3 - La domanda deve altresì contenere tutte le informazioni relative all'attività svolta dal richiedente con particolare riguardo alle quantità di materia prima destinata alla produzione di beni di cui all'articolo 1 o di beni in polietilene, anche in forma di semilavorati, prodotti o importati, ed alle quantità di rifiuti di beni di polietilene raccolte, riciclate o recuperate nell'anno precedente quello in cui si presenta la domanda di ammissione.

4 - Per i raggruppamenti di imprese ed i Consorzi la domanda dovrà essere accompagnata dalla copia dello Statuto e dall'elenco dei partecipanti.

5 - Le informazioni fornite con la domanda di ammissione sono riservate.

6 - Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione . Il rifiuto di ammissione deve essere motivato ed è soggetto a reclamo o impugnativa e dovrà comunque essere comunicato all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti.

ARTICOLO 6

(Quote di partecipazione)

1 - Le categorie di imprese di cui all'articolo 4, comma 2, partecipano al Consorzio in forma paritaria.

2 - Nell'ambito di ciascuna categoria di imprese di cui all'articolo 4, comma 2, le quote di partecipazione sono assegnate ai singoli consorziati in base al rapporto tra la quantità di materia prima a base di PE destinata alla produzione di beni in polietilene o di rifiuti di beni in polietilene che, sulla base delle fatture emesse, risulta immessa al consumo o raccolta o riciclata e recuperata o trasportata o stoccata sul territorio nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è presentata domanda di ammissione, e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.

3 - La quota di partecipazione dei singoli consorziati è determinata dall'Assemblea. In caso di adesione di un nuovo socio la determinazione delle quote di partecipazione avviene mediante ua corrispondente proprorzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria, da adottarsi nella prima Assemblea utile.

ARTICOLO 7

(Diritti e Obblighi dei Consorziati)

1 - I Consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente Statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.

2 - Le deliberazioni degli organi consortili assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme del presente Statuto sono vincolanti per tutti i consorziati.

3 I Consorziati sono, inoltre, obbligati a:

a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

b) versare il contributo annuo deliberato dall'assemblea per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di beni in polietilene;

c) trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;

d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la massima riservatezza dei consorziati;

e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi del Consorzio.

4 - I consorziati che effettuano operazioni di importazione di materie prime in PE destinate alla produzione di beni in polietilene o di beni in polietilene, e relativi semilavorati, sono tenuti a trasmettere annualmente al Consorzio gli elenchi riepilogativi delle predette operazioni.

5 - Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni dei consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dalla partecipazione al Consorzio.

ARTICOLO 8
(Sanzioni)

1 - In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio di Amministrazione può comminare una sanzione commisurata alla gravità dell'infrazione. Con apposito regolamento vengono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento.

2 - In caso di inadempimento degli obblighi consortili e di violazione dei regolamenti il Consiglio di Amministrazione può assumere provedimenti di volta in volta applicabili. Contro tali provvedimenti è ammesso il ricorso da parte dei consorziali al Collegio di Probiviri. Il ricorso sospende il provvedimento.

ARTICOLO 9

(Cessazione della qualita di Consorziato - Accrescimento e trasferimento della quota)

1 - I consorziati possono richiedere che sia disposta la propria esclusione dal Consorzio dichiarando di non svolgere più attività nel settore.

2 - La cessazione delle attività di cui al comma 1 o la perdita dei requisiti richiesti per legge per il loro svolgimento comporta l'automatica esclusione dei soci dal Consorzio.

3 - Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

4 - La quota di partecipazione è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.

ARTICOLO 10

(Fondo Consortile)

1 - Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero delle quote di partecipazione al Consorzio di cui è titolare. L'entità della somma da conferire per ogni quota è determinata dall'Assemblea.

2 - Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fome di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3 - Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

4 - L'Assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione.

ARTICOLO 11

MEZZI FINANZIARI

1 - I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività del Consorzio sono assicurati:

a) dai contributi dei consorziati da versarsi al consorzio entro il 30 marzo di ogni anno. Tali contributi sono deliberati annualmente dall'Assemblea in una quota proporzionale al numero delle quote di partecipazione al Consorzio;

b) dai proventi delle attività svolte in attuazione delle disposizioni di legge e statutarie, quali ad esempio i proventi della cessione, a prezzi di mercato, dei rifiuti di beni in polietilene;

c) dai proventi della gestione patrimoniale, ivi comprese eventuali liberalità;

d) dall'eventuale utilizzazione dei fondi di riserva;

e) dai contributi di riciclaggio stabiliti ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del DL.vo 5.2.97, n. 22;

f) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2.

ART. 12

ESERCIZIO E BILANCIO

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio, che è approvato dall'Assemblea.

ART. 13

ORGANI

1. Sono Organi del Consorzio:

A. l'Assemblea dei Soci;

B. il Consiglio d'Amministrazione;

C. il Presidente;

D. il Collegio dei Revisori dei Conti;

E. il Collegio dei Probiviri.

ART. 14
ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dai soci consorziati di cui al precedente art. 4.

2. L'Assemblea è aperta alla partecipazione di rappresentanti territoriali più significativi delle stesse categorie produttive del settore inerenti l'attività del Consorzio, che saranno regolate da apposito protocollo d'intesa con le Categorie Nazionali rappresentate.

3. L'Assemblea è inoltre aperta alla partecipazione delle Istituzioni e degli Enti locali con particolare riferimento a quelli ricadenti nelle aree a più alta concentrazione di utilizzo, e relativo impatto ambientale, di film di PE per uso agricolo. Ogni socio può delegare all'Assemblea un altro socio ma è consentito essere portatori di più deleghe solo entro il limite del 5% del totale delle quote consortili.

4. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i consorziati che non siano in mora con il pagamento delle quote di partecipazione annuale.

ART. 15
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è indetta in via ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo.

2. La convocazione formale dell'Assemblea avviene con lettera raccomandata, inviata almeno quindici giorni prima dell'adunanza, recante il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione, che deve essere almeno per il giorno successivo alla prima.

3. L'Assemblea è indetta in via straordinaria, su convocazione del Presidente, ogni qual volta ciò sia ritenuto necessario dal Consiglio d'Amministrazione o sia richiesto, con l'indicazioni degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati che rappresentino almeno il 25% delle quote di partecipazione al Consorzio. In tal caso l'avviso di convocazione può essere spedito, anche mediante telegramma, o telefax, almeno cinque giorni prima dell'Assemblea stessa.

ART. 16

Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale;

b) determina le direttive di massima dell'attività del Consorzio;

c) elegge i membri del consiglio di amministrazione, nomina il suo Presidente e due vice presidenti, di cui uno con deleghe operative;

d) nomina il collegio dei revisori contabili;

e) nomina il collegio dei probiviri;

f) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche;

g) approva i programmi di attività e di investimento del consorzio;

h) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al fondo dei singoli consorziati;

i) approva la ripartizione delle quote di partecipazione;

k) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma di gestione, nonchè i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di beni di polietilene;

l) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al presidente ed ai vice presidenti, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai membri del consiglio di amministrazione ed ai revisori contabili;

m) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari ed al versamento dei contributi di cui all'articolo 11;

n) delibera sull'ammissione di nuovi soci e le conseguenti modifiche delle quote consortili ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del presente statuto;

o) delibera sulla istituzione di eventuali sedi secondarie;

p) può nominare un comitato tecnico consultivo con specifiche competenze di analisi e proposte;

q)determina la durata in carica del Consiglio di Amministrazione nominato alla costituzione del Consorzio;

r)delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

2. Tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione al fondo ovvero un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione possono chiedere a tale Consiglio di includere tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea, convocata ai sensi del comma 3 o su richiesta dei consorziati stessi ai sensi dell'articolo 15, comma 3, l'approvazione di modificazioni dei regolamenti consortili . La richiesta, nel caso di convocazione ai sensi del comma 3, deve pervenire al Consiglio almeno sessanta giorni prima di quello richiesto per lo svolgimento dell'assemblea.

3. L'assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

4. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino più della metà delle quote di partecipazione al fondo

5. Se i consorziati intervenuti in prima convocazione non rappresentano la quota di partecipazione al fondo necessaria per deliberare ai sensi del comma 4, l'Assemblea in seconda convocazione delibera validamente con la presenza di tanti consorziati che rappresentno almeno un terzo delle quote di partecipazione al fondo e con il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti.

6. Tuttavia in seconda convocazione è comunque necessario l'intervento di tanti consorziati che rappresentino più della metà delle quote del fondo consortile ed il voto

favorevole della maggioranza delle quote presenti per le deliberazioni concernenti l'approvazione dei regolamenti consortili.

ART. 17

Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

2. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione al fondo.

3. Se i consorziati intervenuti in prima convocazione non rappresentano le quote del fondo necessarie per deliberare, l'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente convocata con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione al fondo e delibera con il voto favorevole dei due terzi delle quote presenti.

4. Le eventuali proposte di modifica dello statuto devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

5. In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le attività sociali , deve essere destinato agli scopi del Consorzio o a scopi affini, secondo le eventuali indicazioni normative.

ART. 18

Diritto e modalità di voto

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'assemblea pari al numero di quote di cui è titolare.

2. Con apposito regolamento sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del precedente comma 1.

3. I sistemi di votazione (per scheda segreta o per alzata di mano) sono stabiliti dal Presidente, ad eccezione delle nomine degli organi sociali che avvengono mediante scrutinio segreto

Art. 19

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da dieci membri, di cui il Presidente e due vice presidenti

2. Ciascuna categoria di consorziati ha diritto ad esprimere due consiglieri di amministrazione. I soci aggregati hanno diritto ad esprimere un consigliere di amministrazione per ognuna delle categorie di cui all'articolo 4, comma 4.

3. All'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si procede mediante votazioni distinte per ciascuna categorie di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria cui appartengono

4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili

5. Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti dall'Assemblea

6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato esecutivo per delegare ad esso di volta in volta le proprie specifiche attribuzioni.

7. Il consiglio di amministrazione nominato alla costituzione del consorzio durerà in carica per il periodo determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera q, e comunque non entro il termine di cui al comma 4.

8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei componenti

Art. 20

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che rienga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione:

a) salvo quanto previsto dall'articolo 21, determina le funzioni del Presidente, dei Vice-Presidente e del Comitato esecutivo;

b) convoca l'assemblea;

c) conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;

d) definisce le ripartizioni delle quote in conformità alle disposizioni di legge e del presente statuto e le sottopone all'assemblea per l'approvazione;

e) redige il bilancio preventivo triennale, il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo annuale, nonchè la relazione afferente quest'ultimo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea

f) determina l'entità dei contributi di cui all'articolo 11 a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

g) adotta il programma annuale o pluriennale dell'attività del Consorzio in ottemperanza alle delibere dell'assemblea

h) propone all'assemblea gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

i) delibera sulle proposte di accordi e di convenzioni;

k) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;

l) determina l'organico del personale del Consorzio;

m)delibera sulle richieste di adesione al Consorzio;

n)vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del consorzio e determina l'entità delle sanzioni di cui all'articolo 8;

o) trasmette all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti il programma di cui all'articolo 3, comma 6;

p) propone all'assemblea le modifiche dello statuto e le sottopone la relativa delibera dell'Assemblea all'approvazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

q)delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con l'amministrazione pubblica, l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti e gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 38 e 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22;

r)nomina, se del caso, il Comitato esecutivo;

s) delibera su ogni altro argomento sottopostogli dal presidente

t)compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che , per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del consorzio.

2. Il consiglio di amministrazione può avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati

ART. 21

PRESIDENTE

1. Al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, che può essere anche non socio, spettano i poteri di ordinaria amministrazione e tutti gli altri poteri riconosciuti dal presente statuto.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente. le funzioni a lui attribuite sono svolte dai Vice Presidenti.

3. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. 22

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori è costituito da sette membri effettivi e due supplenti. Tre membri effettivi sono nominati uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e uno dal Ministro delle politiche agricole. Gli altri membri sono eletti dall'Assemblea. Per i membri di nomina ministeriale non è richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. I Revisori dei Conti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria del Consorzio e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

4. I revisori partecipano all'assemblea e alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

5. I revisori dei Conti supplenti subentrano a quelli effettivi secondo l'anzianità di carica. In caso di pari anzianità prevale l'età anagrafica.

6. I revisori di nomina ministeriale possono essere revocati solo dai Ministri che li hanno nominati.

ART. 23

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri designati dall'elezione a scheda segreta dei consorziati.

2. Non possono essere eletti alla carica di probiviri e se eletti decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del vigente c.c.. Decadono

dall'ufficio, inoltre, i probiviri che, senza giustificato motivo, si astengono a partecipare a tre sedute consecutive del Collegio dei probiviri.

3. I probiviri durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi eleggono il Presidente del Collegio: in caso di decadenze e di dimissioni, ai probiviri eletti subentrano in carica i soci che hanno ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti nelle elezioni del Collegio probivirio.

4. L'appartenenza al Collegio dei probiviri è incompatibile con altre cariche del consorziato.

5. Il Collegio dei probiviri decide sui ricorsi e sulle controversie che possono sorgere tra il Consorzio ed i consorziati. Decide sui reclami o impugnative proposti dai soggetti ai quali è stata rifiutata l'ammissione al Consorzio adottando i provvedimenti previsti dalle norme e dal Regolamento.

6. Alle riunioni dei probiviri non sono ammessi altri consorziati.

ART. 24

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendo preferibilmente fra i soci. In caso di cessazione del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale soci, effettivamente versato dai consorziati, deve essere devoluto a consorzi aventi scopi similari.

ART. 25

Rapporti con l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in collegamento ed in costante collaborazione con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

ART. 26

Vigilanza

1. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ove constatino gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

ART. 27

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio d'Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea nonché del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile.

98A7167

DECRETO 15 luglio 1998.

Approvazione dello statuto del «Consorzio Recupero Vetro - CO.RE.VE.».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

Visti in particolare l'art. 37, commi 1 e 4, l'art. 38, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, e l'art. 40 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto lo statuto del «Consorzio Recupero Vetro - CO.RE.VE.» costituito con atto del 23 ottobre 1997, n. 89630 di repertorio e n. 10602 di raccolta, a rogito dott. Alfonso Colombo, notaio in Milano, trasmesso ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con nota del 29 ottobre 1997;

Considerata la rappresentatività delle imprese aderenti al predetto Consorzio;

Considerato che ai fini degli obiettivi e del rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché per assicurare il necessario coordinamento con le disposizioni statutarie che disciplinano l'attività del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 ottobre 1997, si rendono indispensabili alcune modificazioni ed integrazioni al suddetto statuto del «Consorzio Recupero Vetro - CO.RE.VE.»;

Ritenuto di dover assicurare un congruo termine entro il quale il «Consorzio Recupero Vetro - CO.RE.VE.» dovrà provvedere a modificare ed integrare lo statuto vigente ai fini e per gli effetti dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, lo statuto del «Consorzio Recupero Vetro - CO.RE.VE.» allegato al presente decreto sotto la lettera «A».

2. Gli organi consortili provvederanno ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni allo statuto vigente del «Consorzio Recupero Vetro - CO.RE.VE.», di cui all'atto del 23 ottobre 1997, n. 89630 di repertorio e n. 10602 di raccolta, a rogito dott. Alfonso Colombo, notaio in Milano, per conformarlo allo statuto di cui all'allegato «A», entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il presidente del «Consorzio Recupero Vetro - CO.RE.VE.» provvederà ad inviare al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato copia dello statuto integrato e modificato in conformità al presente decreto.

4. Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 15 luglio 1998

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

ALLEGATO "A"

CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO (CO.RE.VE)

STATUTO

TITOLO I
Strutture ed attività del Consorzio

Art. 1
(Natura, sede e durata del Consorzio)

1. E' costituito, ai fini dell'art. 38, comma 3, lett. b) e dell'articolo 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il "Consorzio Recupero Vetro - CO.RE.VE" di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in seguito denominato Consorzio Il Consorzio ha sede legale in Roma e sede operativa in Milano.

2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato secondo quanto stabilito all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed e disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme di cui agli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile.

3. Il Consorzio non ha fini di lucro ed ha durata sino al 31 dicembre 2100; la durata può essere prorogata qualora permangano i presupposti normativi della sua costituzione con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.

4. Il Consorzio puo essere anticipatamente sciolto qualora i presupposti indicati al comma 3 vengano meno prima dello scadere del suddetto termine di durata, previo parere del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 2
(Consorziati)

1. Devono partecipare al Consorzio le imprese produttrici di imballaggi in vetro che ne abbiano l'obbligo ai sensi dell'articolo 38, commi 3 e 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Hanno diritto di partecipare al Consorzio gli utilizzatori che producono imballaggi in vetro e provvedono al loro riempimento, e gli utilizzatori che importano imballaggi in vetro pieni.

3. Ai fini del presente statuto le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono distinte nelle seguenti categorie:
a) i produttori di materiale di imballaggio in vetro;
b) i produttori di imballaggi in vetro;
c) gli importatori di imballaggi in vetro vuoti;
d) gli utilizzatori che producono imballaggi in vetro e provvedono al loro riempimento, e gli utilizzatori che importano imballaggi pieni in vetro .

4. I produttori e gli utilizzatori di cui ai commi 1 e 2 partecipano al Consorzio direttamente oppure attraverso le proprie associazioni nazionali di categoria.

5. Le imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi costituiti da materiali compositi partecipano al consorzio ai sensi dei commi 1, 2 e 3 qualora il materiale prevalente nella tipologia di imballaggio da essi prodotta o utilizzata sia costituito da vetro, secondo criteri e modalità determinati con apposito regolamento.

6. Le imprese che esercitano le attività proprie alle diverse categorie di consorziati sopra indicate sono inquadrate nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con apposito regolamento consortile. Possono partecipare al Consorzio anche i produttori di materiali compositi nei quali il vetro non costituisca materiale prevalente.

7. Il Consorzio può consentire l'adesione di altri operatori non compresi nelle categorie di cui ai commi 1 e 2. I requisiti per l'individuazione di tali operatori economici nonché le modalità della relativa partecipazione al consorzio vengono definiti con apposito regolamento consortile da adottarsi a norma dell'articolo 19.

8. Il numero dei consorziati è illimitato.

Art. 3
(Oggetto del Consorzio)

1. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è costituito per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi in vetro generati sul territorio nazionale. In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce e promuove:
a) la ripresa degli imballaggi usati in vetro;
b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio in vetro secondari e terziari su superfici private o ad esse equiparate;
c) il ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) dei rifiuti di imballaggio in vetro conferiti al servizio pubblico;
d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro.

2. Il Consorzio assicura il ritiro ed il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo i criteri e le modalità precisati dal programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Promuove, inoltre, d'intesa con il CONAI, l'informazione degli utenti di imballaggi in vetro, ed in particolare dei consumatori, che riguarda, tra l'altro:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
b) il ruolo degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori nel processo di riutilizzazione, recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in vetro;

c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi in vetro;

d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi in vetro.

3. Al fine della migliore razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, nonché al fine di ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi primari in vetro in sinergia con le altre frazioni merceologiche e di promuovere il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in materiale in vetro ed il mercato delle materie prime e dei prodotti recuperati dai rifiuti stessi, il Consorzio svolge anche tutte le attività complementari, sussidiarie, coordinate e/o comunque connesse.

4. Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali e puo svolgere le attività di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Il Consorzio puo inoltre stipulare, coordinandosi con il CONAI, anche ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. specifici accordi e contratti di programma con:

a) il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;

b) i comuni, loro aziende municipalizzate, loro concessionari ed enti pubblici o privati;

c) consorzi, società, enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali.

5. Il Consorzio svolge le funzioni indicate nei commi 1, 2 e 3 secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

6. Il Consorzio con riferimento agli imballaggi in vetro mette a punto e trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

7. Il Consorzio, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) l'elenco dei consorziati e una relazione sulla gestione comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro. Nella relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali o eventuali proposte di adeguamento della normativa.

8. Il Consorzio può presentare per i consorziati le comunicazioni previste dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

9. Il Consorzio può raccogliere deleghe dei consorziati e rappresentarli ai fini della loro adesione al Consorzio Nazionale Imballaggi e/o della loro partecipazione e voto nell'assemblea del CONAI.

10. Il Consorzio svolge con riguardo agli imballaggi in vetro ogni altra funzione prevista per i consorzi di cui all'articolo 40, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare: può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie e concludere tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento dell'oggetto consortile; può assumere partecipazioni in altri enti, consorzi o società purché compatibili con l'oggetto sociale; può promuovere campagne di informazione nonché ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e concludere accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati.

11. Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni dei consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dalla partecipazione al Consorzio medesimo. I consorziati a tal fine devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dallo Statuto

12. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/CE.

13. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio in vetro regolarmente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, integrazioni e norme attuative.

ART. 4
(quote di partecipazione al Consorzio)

1. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate dall'Assemblea dei Consorziati.

2. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite tra le categorie di consorziati di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c), in base al rapporto tra il fatturato dell'anno precedente, relativo al materiale di imballaggio o agli imballaggi in vetro immessi sul mercato, di ciascuna delle suddette categorie di consorziati e quello complessivo di tutte le categorie medesime. Alla categoria di consorziati di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), è riservata una quota di partecipazione al Consorzio pari al 15%.

3. All'interno di ciascuna categoria di Consorziati le quote sono ripartite in proporzione al fatturato dell'anno precedente relativo al materiale di imballaggio o agli imballaggi in vetro prodotti o importati.

4. La determinazione della quota, nel caso di partecipazione di nuovi soci, avviene mediante una corrispondente riduzione proporzionale delle quote dei consorziati appartenenti alla medesima categoria.

5. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.

6. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al Consorziato receduto o escluso.

Art. 5

(Finanziamento delle attività del Consorzio)

1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono costituiti:

a) le somme versate al Consorzio ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g), dello Statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) da destinarsi ai fini di cui agli articoli 3, comma 2, lettera h, e 14, comma 1, del predetto Statuto del CONAI;

b) dai contributi annuali dei consorziati;

c) dai proventi delle attività;

d) dai proventi della gestione patrimoniale e finanziaria;

e) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile e dei fondi di riserva;

f) da eventuali contributi e/o finanziamenti provenienti da enti pubblici o privati;

g) dalle somme, diverse da quelle di cui all'articolo 14 dello statuto del CONAI, versate al Consorzio dal CONAI per le finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera o) del predetto statuto del CONAI.

Art. 6

(Obblighi e diritti dei consorziati)

1. Le deliberazioni degli organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme del presente statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al Consorzio.

2. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dallo statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili.

3. Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni dei consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dalla loro partecipazione al Consorzio.

4. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

b) versare il contributo annuo deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera i). Tale contributo è determinato, secondo criteri fissati con apposito regolamento, in misura percentuale al fatturato dell'anno precedente per i materiali di imballaggio in vetro e per gli imballaggi in vetro prodotti, destinati al mercato interno, o in relazione al valore per i materiali di imballaggio in vetro e per gli imballaggi in vetro importati;

c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richieste e attinenti all'oggetto consortile;

d) sottoporsi a tutti i controlli, oltre quelli previsti dal presente statuto, disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la massima riservatezza dei dati dei consorziati;

e) osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

f) favorire gli interessi del Consorzio.

5. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI ai sensi dell'articolo 41, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono obbligati ad indicare al CONAI che il Consorzio è il soggetto associativo costituito ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al quale partecipano.

6. I consorziati che effettuano operazioni di importazione di materie prime per imballaggi o imballaggi pieni e vuoti e relativi semilavorati sono tenuti a trasmettere annualmente al Consorzio gli elenchi riepilogativi delle predette operazioni.

7. In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con apposito regolamento vengono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento.

TITOLO II

ORGANI

Art. 7

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea dei consorziati;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente ed il Vice Presidente;

d) il Collegio dei Revisori.

e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 8

(Assemblea dei consorziati)

1. All'Assemblea del Consorzio partecipano tutti i consorziati. L'Assemblea ordinaria del Consorzio è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno due volte l'anno per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, mediante raccomandata o telefax inviati almeno 15 giorni prima dell'adunanza e recanti l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore di distanza dalla prima.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

3. Ogni consorziato esprime nell'Assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con apposito regolamento consortile sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma.

4. Ogni consorziato partecipa all'Assemblea con il legale rappresentante o con un proprio delegato.

5. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando le imprese consorziate rappresentate costituiscono più della metà delle quote consortili complessive; in seconda convocazione qualunque sia la percentuale di quote consortili rappresentate dai partecipanti.

6. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti rappresentati dai partecipanti.

7. Per la validità delle delibere concernenti l'approvazione del bilancio, dei regolamenti consortili e loro modifiche, e le proposte di modifica dello statuto è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, l'intervento di un numero di consorziati che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di partecipazione complessive.

8. Le eventuali proposte di modifica dello statuto devono essere promosse dal Consigli di Amministrazione e deliberate dall'Assemblea con la maggioranza di almeno i due terzi dei partecipanti.. Tali deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente ovvero dal Consigliere più anziano.

10. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalle precedenti disposizioni si applicano alle Assemblee, compatibilmente con la natura del Consorzio e con il presente statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2363 e seguenti del codice civile.

Art. 9

(Funzione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea del Consorzio:

a) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

b) elegge i membri del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri, nomina il Presidente ed il Vice presidente, fissandone i rispettivi poteri;

c) determina il valore unitario delle quote di partecipazione e la loro ripartizione;

d) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio predisposti dal Consiglio di amministrazione;

e) delibera circa la eventuale assegnazione dell'indennità di carica al Presidente ed al Vice presidente, dell'eventuale emolumento e/o indennità di seduta ai membri del Consiglio di amministrazione ed ai revisori contabili;

f) delibera, in sede straordinaria, le proposte di modifica dello statuto;

g) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza da questo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;

i) delibera in merito ai mezzi finanziari di cui all'articolo 5 e sul versamento dei contributi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b).

Art. 10

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da dieci membri, di cui due designati dagli importatori di imballaggi in vetro vuoti e uno dagli utilizzatori. I membri sono nominati in rappresentanza dei consorziati in proporzione alle quote di partecipazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio finanziario; i

suoi membri sono rieleggibili. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista di categoria cui appartengono. Con apposito regolamento sono determinate le modalità e i sistemi di voto.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli con propria deliberazione ratificata dal Collegio dei Revisori. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea. Qualora, per dimissioni o per qualunque altra causa, venga a cessare dalla carica la maggioranza dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere immediatamente convocata dai Consiglieri rimasti o anche da un solo consorziato l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

4. Il diritto di revoca dei Consiglieri spetta all'Assemblea.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri. In questo caso il Consiglio dovrà essere convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione è fatta a mezzo invito scritto da comunicarsi, anche a mezzo telefax, non meno di dieci giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi idonei in modo che i Consiglieri ed i Revisori effettivi ne siano informati almeno due giorni prima della riunione.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

8. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano.

10. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 11

(Attribuzioni del Consiglio d'amministrazione)

1. Il Consiglio d'amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. In particolare il Consiglio di amministrazione:

a) convoca l'Assemblea;

b) definisce la ripartizione delle quote in conformità alle disposizioni di legge e del presente statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

c) redige il bilancio preventivo triennale, il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale nonché la relazione afferente quest'ultimo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

d) determina l'entità dei contributi a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento;

e) predispone la relazione sull'attività, comprendente il programma specifico di prevenzione ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi in vetro, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

f) propone all'Assemblea le candidature per l'elezione al Consiglio di amministrazione e al CONAI;

g) adotta gli schemi dei regolamenti consortili iniziali e le loro successive modificazioni da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

h) adotta il programma pluriennale e annuale di attività del Consorzio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

i) delibera sulle proposte di eventuale articolazione regionale ed interregionale del Consorzio e sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui all'art. 3, comma 4;

l) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;

m) delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3;

n) nomina il segretario o il direttore del Consorzio;

o) determina l'organico del personale del Consorzio;

p) nomina, se del caso, il comitato esecutivo;

q) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio, comunicando l'eventuale rigetto della richiesta all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti;

r) compie tutti gli atti ed operazione di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge del presente statuto, siano riservate ad altri organi del Consorzio;

s) delibera in merito a tutte le funzioni nell'ambito del programma specifico di prevenzione e dei programmi di attività e di investimento che elabora e sottopone all'Assemblea per l'approvazione;

t) trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ed al CONAI i programmi di attività ed i bilanci preventivo e consuntivo;

u) delibera ogni altro atto o iniziativa opportuna per assicurare il necessario coordinamento con l'amministrazione pubblica, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, il CONAI, gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ai sensi degli articoli 38 e 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Spetta inoltre, a titolo esemplificativo, al Consiglio d'amministrazione:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei consorziati verificando la sussistenza dei requisiti d'ammissione e curando il percepimento delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al CONAI;

b) deliberare sull'esclusione dei consorziati;

c) determinare l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna con particolare riguardo all'assunzione e al licenziamento del personale dirigente.

Art. 12

(Comitato esecutivo)

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, nel proprio seno, un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere scelto dal Consiglio stesso.

2. Il Comitato Esecutivo esercita le funzioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

4. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei componenti.

Art. 13

(Presidente - Vice Presidente)

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio sono nominati dall'assemblea con le modalità dell'articolo 8, comma 6, durano in carica tre anni, comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio finanziario, e sono rieleggibili

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale

3. Il Presidente presiede la riunione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e rappresenta il Consorzio nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni al medesimo attribuite sono svolte dal Vice Presidente.

4. In caso di assoluta urgenza e di impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di amministrazione o il Comitato Esecutivo, il Presidente può adottare, temporaneamente, i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

Art. 14

(Collegio Revisori Contabili)

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. I componenti del Collegio sono eletti dall'Assemblea fra i professionisti iscritti all'Albo dei revisori contabili.

3. Il Presidente del Collegio è eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 6.

4. I Revisori durano in carica tre anni, comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio finanziario, e sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa nel corso del mandato, la loro sostituzione avrà luogo a mezzo dei Revisori supplenti. I Revisori nominati in sostituzione rimangono in carica sino a quando sarebbero rimasti quelli sostituiti. Ai Revisori spettano gli emolumenti di legge ed il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

5. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione del Consorzio, vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consultivo alle scritture contabili, accerta la regolare tenuta della contabilità, redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.

6. I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono intervenire a quelle dell'Assemblea. Possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

7. All'attività del Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con il presente statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

Art. 15

(Collegio Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri che restano in carica tre anni e sono rieleggibile. I probiviri eleggono il proprio Presidente.

2. I Probiviri:

a) decidono sulle controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto;

b) decidono, anche su istanza di una sola delle parti, sulle controversie in materia organizzativa, o di qualunque altra natura, che siano di interesse dei consorziati e che non siano state definite bonariamente;

c) decidono, pro bono et aequo, su qualunque altra controversia che i consorziati sottopongono al Collegio.

3. I Probiviri rendono le proprie decisioni sulla base delle norme statutarie e dei criteri di natura deontologica consortile.

4. Le decisioni dei Probiviri sono impugnabili nelle forme di legge.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 16

(Esercizio sociale e bilancio)

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente quello cui si riferisce.

3. Il bilancio preventivo è accompagnato da:

a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;

b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

4. Contestualmente al bilancio annuale di previsione il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio triennale, idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio.

5. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo è costituito dalla relazione sulla gestione, lo stato patrimoniale e il conto economico, e la nota integrativa.

6. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori contabili almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

Art. 17

(Rapporto con il Consorzio Nazionale Imballaggi)

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con il CONAI.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consorzio trasmette al CONAI ed all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti una relazione sulla gestione, comprendente:

a) il programma specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in vetro;

b) i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro.

3. Nella relazione di cui al comma precedente possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consorzio comunica al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti l'elenco dei propri partecipanti; inoltre il Consorzio comunica al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti i nominativi degli operatori economici che hanno cessato di far parte del Consorzio.

5. Qualora un consorziato intenda partecipare al CONAI senza farsi rappresentare dal Consorzio, è tenuto a darne comunicazione all'atto della propria adesione o entro il 31 dicembre di ciascun anno. In caso di mancata comunicazione, il Consorzio partecipa al CONAI anche in rappresentanza del consorziato.

Art. 18

(Regolamenti)

1. Per assicurare l'operatività del Consorzio, il Consiglio d'amministrazione adotta apposite proposte di regolamenti per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

2. I regolamenti e le loro eventuali modifiche sono deliberati dall'Assemblea e sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che possono richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi.

Art. 19

(Fondo consortile - Fondo di riserve)

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di cui è titolare. L'entità della somma da conferire per ogni quota del Consorzio è determinata dall'Assemblea.

2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione approvato dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

4. L'assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione.

Art. 20

(Rapporti con gli altri Consorzi, con gli utilizzatori e le loro organizzazioni)

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con i soggetti associativi e gli altri Consorzi di cui agli articoli 38 e 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; in particolare, il Consorzio si impegna ad attuare forme di concertazione permanente per tutto ciò che attiene alle materie di interesse dei produttori.

2. Il Consorzio collabora con gli utilizzatori e/o loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.

Art. 21

(Ingresso recesso ed esclusione dei consorziati)

1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'art. 2 del presente statuto possono chiedere di aderire al Consorzio inviando la domanda al Consiglio di Amministrazione, nella quale devono dichiarare di possedere i requisiti di cui all'articolo 2, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per i consorzi.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla richiesta. Detta richiesta può essere respinta solo in presenza di giustificate e comprovate ragioni.

3. I consorziati possono recedere dal Consorzio con effetto dall'esercizio successivo a quello in corso, previa comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di Amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale

4. I consorziati, nei cui confronti sia in corso una procedura di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di liquidazione volontaria possono chiedere di essere sospesi dall'adempimento delle obbligazioni consortili. Su tale richiesta delibera il

Consiglio di Amministrazione, il quale può respingerla solo in presenza di gravi motivi.

5. Il Consiglio d'amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio qualora il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

6. L'esclusione ha effetto immediato, salvo ricorso al Collegio dei probiviri, e deve essere comunicata al consorziato e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

7. Il Consorzio comunica all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti ed al CONAI i nominativi dei Consorzi che hanno cessato di far parte del Consorzio stesso.

Art. 22

(Rapporti con l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti ed obblighi di partecipazione al Consorzio)

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in collegamento ed in costante collaborazione con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (di seguito denominato "Osservatorio"); in particolare, il Consorzio comunica all'Osservatorio i nominativi dei soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'articolo 2, comma 1, del presente statuto, che non hanno aderito al Consorzio. Tale comunicazione si intende finalizzata allo scopo di consentire all'Osservatorio di verificare l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Nell'ipotesi in cui risulti che tali soggetti giuridici non hanno adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 38, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il Consiglio di amministrazione invia loro l'intimazione ad aderire al Consorzio.

3. In caso di mancata adesione, tali soggetti sono inseriti d'ufficio tra i partecipanti al Consorzio, il quale provvede al recupero dei contributi pregressi nelle forme di legge.

Art. 22 bis

(Liquidazione - Scioglimento)

1. Qualora il Consorzio si sciolga e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto di eventuali indicazioni normative a riguardo.

Art. 22 ter

(Vigilanza)

1. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ove constatino gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

Art. 23

(Norma finale)

1. Per tutto quanto non esplicitamente disposto nel presente atto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre comunque regolanti la materia.

98A7168

DECRETO 15 luglio 1998.

Approvazione dello statuto del «Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

Visti in particolare l'art. 37, commi 1 e 4, l'art. 38, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, e l'art. 40 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto lo statuto del «Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno» costituito con atto del 28 ottobre 1997, n. 124078 di repertorio e n. 21391 di raccolta, a rogito dott. Antonio Porfiri, notaio in Cesena, trasmesso ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con nota del 30 ottobre 1997;

Considerata la rappresentatività delle imprese aderenti al predetto Consorzio;

Considerato che ai fini degli obiettivi e del rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché per assicurare il necessario coordinamento con le disposizioni statutarie che disciplinano l'attività del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 ottobre 1997, si rendono indispensabili alcune modificazioni ed integrazioni al suddetto statuto «Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno»;

Ritenuto di dover assicurare un congruo termine entro il quale il «Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno» dovrà provvedere a modificare ed integrare lo statuto vigente ai fini e per gli effetti dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, lo statuto del «Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno» allegato al presente decreto sotto la lettera «A».

2. Gli organi consortili provvederanno ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni allo statuto vigente del «Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno» di cui all'atto 28 ottobre 1997, n. 124078 di repertorio e n. 21391 di raccolta, a rogito dott. Antonio Porfiri, notaio in Cesena, per conformarlo allo statuto di cui all'allegato «A», entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il presidente del «Consorzio nazionale per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno» provvederà ad inviare al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato copia dello statuto integrato e modificato in conformità al presente decreto.

4. Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 15 luglio 1998

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

ALLEGATO "A"

CONSORZIO PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO ED IL RECUPERO DI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN LEGNO

STATUTO

TITOLO I - STRUTTURA ED ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Art. 1
(Natura, sede e durata del Consorzio)

1. E' costituito con sede in ....il Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno ai fini dell'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2100; la durata può essere prorogata qualora allo spirare di tale termine permangano i presupposti normativi di costituzione.

3. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto qualora i presupposti indicati nel comma 2 vengano meno prima dello scadere del suddetto termine di durata, previo parere del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile.

5. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta la modifica dello Statuto.

Art. 2

(Consorziati)

1. Devono partecipare al Consorzio le imprese produttrici di imballaggi in legno che ne abbiano l'obbligo ai sensi dell'articolo 38, commi 3 e 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Hanno diritto di partecipare al Consorzio gli utilizzatori che importano imballaggi in legno pieni, gli utilizzatori che provvedono direttamente alla produzione e al riempimento di imballaggi in legno, gli enti ed imprese che riciclano rifiuti di imballaggio in legno.

3. Ai fini del presente statuto le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono distinte nelle seguenti categorie:

a) fornitori di materiali per imballaggio in legno;

b) fabbricanti di imballaggi ortofrutticoli in legno;

c) fabbricanti di pallets in legno;

d) fabbricanti di imballaggi industriali di legno;

e) importatori di materiali per imballaggio e di imballaggi in legno vuoti;

f) utilizzatori che importano imballaggi in legno pieni o utilizzatori che provvedono direttamente alla produzione e al riempimento di imballaggi in legno;

g) enti ed imprese che riciclano rifiuti di imballaggio in legno.

4. A ciascuna delle categorie di consorziati di cui alle lettere f) e g) del comma 3 e riservata una quota di partecipazione pari al 15%.

5. Le imprese produttrici di imballaggi costituiti da materiali compositi partecipano al Consorzio ai sensi dei commi 1 e 2 qualora il materiale prevalente nella tipologia di imballaggio da essi prodotta sia costituito dal legno secondo criteri e modalità determinati con apposito regolamento. Possono partecipare al Consorzio anche i produttori di materiali compositi nei quali il legno non costituisca materiale prevalente.

6. Le imprese che esercitano le attività proprie alle diverse categorie di consorziati indicate nel comma 3 sono inquadrate in dette categorie secondo i criteri e le modalità determinati con apposito regolamento consortile da adottarsi a norma dell'art. 16 del presente statuto.

7. Il Consorzio può consentire l'adesione di altri operatori economici, anche non ricompresi nelle categorie di cui al comma 3. I requisiti per l'individuazione di tali operatori economici, nonchè le modalità della relativa partecipazione al Consorzio vengono definiti con apposito regolamento consortile.

8. Il numero dei consorziati è illimitato.

Art. 3

(Oggetto del Consorzio)

1. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è costituito per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi in legno immessi sul mercato nazionale. In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce e promuove:

a) la ripresa degli imballaggi usati;

b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio in legno secondari e terziari su superfici private o ad esse equiparate;

c) il ritiro dei rifiuti di imballaggi in legno conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in legno.

2. Il Consorzio assicura il ritiro ed il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo le modalità ed i criteri previsti nell'ambito del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Promuove, inoltre, d'intesa con il CONAI, l'informazione degli utenti di imballaggi in legno, ed in particolare dei consumatori, che riguarda, tra l'altro:

a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

b) il ruolo degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori nel processo di riutilizzazione, recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in legno;

c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi in legno;

d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi in legno.

3. Al fine della migliore razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, nonché al fine di ottimizzare le forme di raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi in legno conferiti al servizio pubblico in sinergia con le altre frazioni merceologiche e di promuovere il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in legno ed il mercato delle materie prime e dei prodotti recuperati dai rifiuti stessi, il Consorzio svolge anche tutte le attività complementari, sussidiarie, coordinate e/o comunque connesse. Pone in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dalle altre norme primarie e secondarie direttamente o indirettamente attinenti.

4. Il Consorzio puo strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali e puo svolgere le attività di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Il Consorzio può inoltre stipulare, coordinandosi con il CONAI, anche ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. specifici accordi e contratti di programma con:

a) il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;

b) i comuni, loro aziende municipalizzate, loro concessionari ed enti pubblici o privati;

c) consorzi, società, enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali.

5. Il Consorzio informa la propria azione ai principi e metodi di efficacia, efficienza , economicità e trasparenza..

6. Il consorzio si puo avvalere, nello svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati.

7. Il Consorzio con riferimento agli imballaggi in legno mette a punto e trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

8. Il Consorzio, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consorzio Nazionale Imballaggi l'elenco dei consorziati e una relazione sulla gestione comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio in legno. Nella relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali o eventuali proposte di adeguamento della normativa.

9. Il Consorzio puo presentare per i consorziati le comunicazioni previste dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

10. Il Consorzio può raccogliere deleghe dei consorziati e rappresentarli ai fini della loro adesione al Consorzio Nazionale Imballaggi o della loro partecipazione e voto nell'assemblea del CONAI.

11. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/CE.

12. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio in legno regolarmente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, integrazioni e norme attuative.

Art. 4

(Quote di partecipazione al Consorzio)

1. Le quote di partecipazione ed il loro valore unitario sono determinati dall'Assemblea.

2. Le quote di partecipazione sono ripartite fra le diverse categorie di consorziati di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) in proporzione al volume di affari conseguito dagli stessi relativamente al materiale di imballaggio in legno, agli imballaggi in legno e relativi semilavorati immessi al consumo. 4.. A ciascuna delle categorie di consorziati di cui all'articolo 2, comma 3, lettere f) e g) è riservata una quota di partecipazione pari al 15%.

3. Nell'ambito di ciascuna delle categorie di consorziati di cui all'articolo 2, le quote di partecipazione sono assegnate ai singoli consorziati in base al rapporto tra la quantità di materiale di imballaggio in legno e di imballaggi in legno e relativi semilavorati o di materiale in legno riciclato dai rifiuti che, sulla base delle fatture emesse, risulta immessa al consumo o riciclata sul territorio nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è presentata domanda di ammissione e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.

4 La determinazione della quota di partecipazione da assegnare in caso di adesione di un nuovo socio avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri consorziati appartenenti alla medesima categoria di cui all'articolo 2.

5. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

6. Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio di amministrazione, dichiarando di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 2, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili adottati e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per i consorziati.

7. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.

Art. 5

(Finanziamento delle attività del Consorzio)

1. Il Consorzio finanzia lo svolgimento delle proprie attività mediante:

a) le somme versate al Consorzio ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g), dello Statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) da destinarsi ai fini di cui agli articoli 3, comma 2, lettera h, e 14, comma 1, del predetto Statuto del CONAI

b) eventuali proventi della cessione, a prezzo di mercato, dei rifiuti di imballaggio;

c) i proventi delle attività svolte in attuazione di disposizioni di legge e statutarie e i proventi della gestione patrimoniale;

d)gli eventuali contributi versati dai consorziati;

e) l'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità di cui al successivo art. 17;

f) eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e privati.

g) dalle somme, diverse da quelle di cui all'articolo 14 dello statuto del CONAI, versate al Consorzio dal CONAI per le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, lettera o), del predetto statuto del CONAI.

Art. 6

(Diritti e obblighi dei consorziati)

1. Le deliberazioni degli Organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme del presente Statuto sono vincolanti per tutti i consorziati.

2. I Consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio e dei soggetti di cui al precedente articolo 3, comma 4.

3.Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni dei consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dalla partecipazione al Consorzio.

4 In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con apposito regolamento consortile da adottarsi a norma dell'articolo 16 vengono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento.

5 I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

b) versare il contributo annuo deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera k). Tale contributo è determinato in misura percentuale sul volume di affari relativo alla materia prima per forniture destinate alla produzione di imballaggi per il mercato interno e agli imballaggi destinati al medesimo mercato, prodotti o importati;

c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;

d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la massima riservatezza dei dati dei consorziati;

e) osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

f) favorire gli interessi del Consorzio.

6. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI ai sensi dell'articolo 41, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono obbligati ad indicare al CONAI che il Consorzio è il soggetto associativo costituito ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al quale partecipano.

7. Il Consorzio comunica all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti e al CONAI i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.

TITOLO II - ORGANI

Art. 7

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio d'amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori contabili.

Art. 8

(Composizione e funzioni dell'assemblea)

1. All'assemblea del Consorzio partecipano tutti i consorziati. L'assemblea:

a) elegge i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili;

b) approva il bilancio;

c) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche;

d) approva i programmi di attività e di investimento del consorzio;

e) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio dei singoli consorziati;

f) approva la ripartizione delle quote di partecipazione;

g) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonchè i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggi;

h) delibera le proposte di modifica dello statuto;

i)delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al presidente ed al vice presidente, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai membri del consiglio di amministrazione ed ai revisori contabili;

j) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

k) delibera il contributo annuo di cui all'articolo 6, comma 5, lettera b).

Art. 9

(Funzionamento dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio

2. La convocazione ha luogo a mezzo di raccomandata o di telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.

3. In alternativa alla disposizione di cui al comma 2, la convocazione puo avvenire mediante avviso, da depositare presso la sede del Consorzio affinchè i Consorziati possano prenderne visione e da pubblicare su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

4. L'assemblea è inoltre convocata dal Consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione puo essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati detentori di almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio o dal Collegio dei revisori contabili. In tali casi il Consiglio di amministrazione è tenuto a procedere alla convocazione dell'assemblea entro dieci giorni a norma del comma 2.,

5. Ogni consorziato partecipa all'assemblea con il legale rappresentante o con un proprio delegato, non sono ammesse più di cinque deleghe.

6. L'Assemblea e validamente costituita in prima convocazione quando i rappresentanti delle imprese consorziate presenti costituiscono più della metà delle quote consortili complessive. In seconda convocazione qualunque sia la percentuale di quote consortili rappresentate dai partecipanti.

7. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con apposito regolamento consortile da adottarsi a norma dell'articolo 16 sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma.

8. Salvo quanto previsto al comma 9 l'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei partecipanti.

9. E' necessaria la maggioranza dei due terzi dei partecipanti per l'approvazione dei regolamenti consortili e relative modifiche nonché per l'approvazione delle eventuali proposte di modifica dello Statuto. Tali deliberazioni sono successivamente sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano.

11. Per quanto non espressamente disciplinato dalle precedenti disposizioni si applicano alle assemblee, compatibilmente con la natura del Consorzio e del presente Statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2363 e seguenti del codice civile.

Art. 9 bis

(Rappresentanza nell'Assemblea)

1. Il consorziato può farsi rappresentare con delega scritta, contenente espressa indicazione della persona delegata, da conservarsi da parte del Consorzio.

2. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

3. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai revisori contabili e ai dipendenti del Consorzio.

4. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di cinque consorziati; tale limite non si applica alle associazioni imprenditoriali di categoria.

Art. 10

(Composizione e funzioni del consiglio d'amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di tredici membri eletti dall'assemblea con modalità di voto tali da riservare alla categoria dei fornitori di materiali di imballaggio due amministratori, ai fabbricanti di imballaggi ortofrutticoli quattro amministratori, ai fabbricanti di palletts tre amministratori, ai fabbricanti di imballaggi industriali un amministratore, agli importatori di materiali per imballaggio e di imballaggi vuoti un amministratore, agli utilizzatori un amministratore ed ai riciclatori un amministratore.

2. All'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria di consorziati. I singoli

consorziati votano per i candidati della lista della categoria cui appartengono. Con apposito regolamento da adottarsi a norma dell'articolo 16 sono determinate le modalità ed i sistemi di voto.

3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano il Collegio dei revisori dei conti e, con funzioni consultive, il direttore generale del consorzio

4. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione:

a) elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente e/o amministratore delegato;

b) salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, determina le funzioni del Presidente, del Vice-Presidente e/o dell'amministratore delegato;

c) convoca l'assemblea;

d) conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;

e) definisce le ripartizioni delle quote in conformità alle disposizioni di legge e del presente statuto e le sottopone all'assemblea per l'approvazione;

f) redige il bilancio preventivo triennale, il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo annuale, nonchè la relazione afferente quest'ultimo;

g) determina l'entità dei contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea;

h) predispone la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonchè i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggi in legno;

i) propone all'assemblea le candidature per l'elezione del Consiglio di amministrazione del CONAI;

j) adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione, incluso quello di cui all'articolo 2, comma 7;

k) adotta il programma pluriennale ed annuale di attività del consorzio;

l) delibera sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui all'articolo 3, comma 4;

m) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;

n) delibera su tutte le materie di cui al precedente articolo 3;

o) nomina il direttore generale del Consorzio;

p) determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;

q)delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando il percepimento delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata e comunicata all'Osservatorio nazionale sui rifiuti;

r)vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del consorzio e determina l'entità delle sanzioni di cui all'articolo 6, commi 4;

s) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che , per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del consorzio

t) trasmette all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti e al CONAI il programma, il bilancio preventivo e consuntivo, la relazione e l'elenco indicati nell'articolo 3, commi 7 e 8;

u) propone all'assemblea le modifiche dello statuto e le sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

v)delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con l'amministrazione pubblica, l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti, il CONAI, gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 38 e 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22;

z) delibera sull'esclusione dei consorziati. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e dovrà essere comunicata all'Osservatorio nazionale dei rifiuti ed al CONAI.

5. Il consiglio di amministrazione può avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati

Art. 11

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per non più di tre volte.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il consiglio di amministrazione nominato alla costituzione del consorzio durerà in carica per il periodo determinato dall'assemblea, comunque non superiore al termine di cui al predetto comma 1.

3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di amministrazione gli altri provvedono a sostituirlo con apposita deliberazione nel rispetto del criterio di rappresentatività indicato nell'articolo 10, comma 1. Il Consigliere cooptato cessa dall'ufficio in occasione dell'Assemblea successiva.

4. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la metà dei consiglieri, l'intero consiglio di amministrazione si intende decaduto. In tal caso, su iniziativa del Collegio dei revisori contabili ovvero di un numero di consorziati detentori di almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio, viene immediatamente convocata l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

5. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'assemblea; tale diritto può essere esercitato solo per giustificato motivo

6. Il Consiglio d'amministrazione e convocato mediante invito scritto dal Presidente ed in caso di assenza od impedimento dal Vice Presidente tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

7. La convocazione è fatta per iscritto (raccomandata o fax) e deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza; nei casi urgenti, deve avvenire con mezzi idonei in modo che i consiglieri ne siano informati almeno due giorni prima

8. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi sia la presenza di almeno la meta piu uno dei componenti.

9. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno la metà dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio.

11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno

Art. 12

(Presidente e Vicepresidente e/o amministratore delegato)

1. Il Presidente ed il vice presidente e/o amministratore delegato del Consorzio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte.

2. Spetta al Presidente:

a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio;

b) la firma sociale;

c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;

d) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

3. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

4. In caso di assenza dichiarata od impedimento le funzioni attribuite al Presidente sono svolte dal vice presidente

5. I compiti e le funzioni del vice presidente e/o amministratore delegato sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

(Collegio dei revisori contabili)

1. Il collegio dei revisori contabili è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. I componenti del Collegio sono eletti dall'Assemblea con voto limitato a 2 preferenze fra i professionisti iscritti nell'albo dei revisori contabili.

3. Il Collegio dei revisori contabili provvede alla nomina del Presidente tra i propri componenti.

4. I revisori contabili durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

5. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione avrà luogo a mezzo dei revisori supplenti. Il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del collegio di cui è entrato a far parte.

6. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'Assemblea.

7. Il Collegio dei revisori contabili:

a) controlla la gestione del Consorzio;

b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al bilancio preventivo, nonché alle scritture contabili ed ai libri consortili;

c) accerta la regolare tenuta della contabilità;

d) redige annualmente la relazione di competenza e commento del bilancio consuntivo.

8. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono intervenire a quelle dell'Assemblea. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

9. All'attività del Collegio dei revisori contabili si applicano, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

10. Ai revisori spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 14
(Direttore generale)

1. L'incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato.

3. Le funzioni del direttore generale sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 15
(Esercizio finanziario - Bilancio)

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere predisposto entro il 30 settembre dell'anno precedente cui si riferisce.

3. Il bilancio preventivo è accompagnato da:
a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;
b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

4. Contestualmente al bilancio annuale di previsione, il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio triennale, idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio.

5. I documenti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione.

6. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto finanziario e dalla situazione patrimoniale del Consorzio.

7. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori contabili almeno 20 giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

8. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite con apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

(Regolamenti consortili)

1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del consorzio e dello svolgimento delle sue attività il Consiglio di amministrazione adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, e li sottopone all'assemblea per l'approvazione.

2. I regolamenti consortili e le relative modifiche devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato che possono chiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi.

Art.17

(Fondo consortile)

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di cui è titolare. L'entità della somma da conferire per ogni quota del Consorzio è determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione..

2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziaria, ma deve essere reintegrato nell'esercizio successivo.

3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli per la formazione e il mantenimento del fondo consortile sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

(Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi)

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con il CONAI.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consorzio trasmette al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti una relazione sulla gestione comprendente:
a) il programma specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.

3. Nella relazione di cui al comma precedente possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consorzio comunica al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti l'elenco dei propri partecipanti; inoltre il Consorzio comunica senza indugio al CONAI e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti i nominativi degli operatori economici che hanno cessato di fare parte del Consorzio.

Art. 19

(Rapporti con gli altri Consorzi, con gli utilizzatori e loro organizzazioni)

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con gli altri Consorzi ed i soggetti associativi di cui agli articoli 38, comma 3 e 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; in particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare, nelle forme più opportune, forme di concertazione permanente per tutto ciò che attiene alle materie di interesse dei produttori.

2. Il Consorzio collabora altresì con gli utilizzatori e/o loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.

Art. 20

(Ingresso e recesso dei consorziati)

1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'art. 2 del presente statuto, possono chiedere di aderire al Consorzio inviando la domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione. Sono considerate valide anche le richieste presentate attraverso le Associazioni rappresentative del settore imprenditoriale di riferimento.

2. Il Consiglio di Amministrazione, previa indicazione dei dati che l'aspirante deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione puo essere respinta solo in presenza di giustificate e comprovate ragioni e deve essere comunicata all'Osservatorio nazionale sui rifiuti.

3. I consorziati possono recedere dal Consorzio previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di Amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale.

4. I consorziati nei cui confronti sia in corso una procedura di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di liquidazione volontaria possono chiedere di essere sospesi dall'adempimento degli obblighi consortili. Su tale richiesta delibera il Consiglio di Amministrazione, il quale può respingerla solo in presenza di gravi motivi.

5. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.

Art. 21

(Rapporti con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti ed obblighi di partecipazione al Consorzio)

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in collegamento ed in costante collaborazione con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'art. 26 del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (di seguito anche "Osservatorio"); in particolare, il Consorzio comunica all'Osservatorio i nominativi dei soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'art. 2, comma 3, del presente statuto, che non hanno aderito al Consorzio. Tale comunicazione si intende finalizzata allo scopo di consentire all'Osservatorio di verificare l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 38 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Nell'ipotesi in cui risulti che tali soggetti giuridici non hanno adempiuto agli obblighi di cui all'art. 38 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il Consiglio di Amministrazione invia loro l'intimazione ad aderire al Consorzio.

3. In caso di mancata adesione, tali soggetti sono inseriti d'ufficio tra i partecipanti al Consorzio, il quale provvede al recupero dei contributi pregressi nelle forme di legge.

Art. 22

(Liquidazione - Scioglimento del Consorzio)

1. Qualora il Consorzio si sciolga e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto di eventuali indicazioni normative a riguardo.

Art. 23

(Vigilanza)

1. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ove constatino gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo

scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

Art. 24

(Norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente disposto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

98A7164

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651450) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amodeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189